

REPUBBLICA ITALIANA



# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851  
Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5484815  
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: [www.regione.liguria.it](http://www.regione.liguria.it)  
E-mail: [abbonati@regione.liguria.it](mailto:abbonati@regione.liguria.it)  
E-mail: [burl@regione.liguria.it](mailto:burl@regione.liguria.it)

---

---

## PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

**CONDIZIONI DI VENDITA:** Ogni fascicolo E. 1,55. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica - Galleria E. Martino 9."

**CONDIZIONI DI ABBONAMENTO:** Con decorrenza annuale:

Canone globale: E. 144,61 - Parte I: E. 61,97 - Parte II: E. 54,23 - Parte III: E. 36,15 - Parte IV: E. 25,82 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di E. 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

**CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE:** Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE vigenti**: diritto fisso di intestazione E. 2,58 - Testo E. 1,03 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

**TERMINI DI PUBBLICAZIONE:** Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino; la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

**CONDIZIONI DI PAGAMENTO:** Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N. 00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

---

Grafica Veneta S.r.l. - Trebaseleghe (PD)

Pubblicazione settimanale - "Spedizione in a.p. art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di GENOVA"

---

## PARTE PRIMA

### AVVISI

---

---

*Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 28 Dicembre 1988 n. 75*

---

---

## SOMMARIO

### LEGGE REGIONALE 7 marzo 2002 n. 9

**Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 28 novembre 1977 n. 44 e alla legge regionale 21 marzo 1994 n. 12 in materia di riordino territoriale degli enti locali.**

pag. 67

**LEGGE REGIONALE 12 marzo 2002 n. 10**

**Disposizioni integrative alle leggi regionali 27 dicembre 1994 n. 66 e 6 settembre 1999 n. 28, recanti disposizioni in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie.** pag. 70

**LEGGE REGIONALE 19 marzo 2002 n. 12**

**Modificazioni e integrazioni urgenti alla legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12 (riordino delle aree protette) come modificata con legge regionale 21 aprile 1995 n. 32.** pag. 71

**LEGGE REGIONALE 19 marzo 2002 n. 13**

**Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12 e successive modifiche e integrazioni e individuazione di ulteriori forme di tutela del territorio.** pag. 73

**LEGGE REGIONALE 20 marzo 2002 n. 14**

**Interventi regionali a sostegno delle famiglie per favorire il percorso educativo degli allievi delle scuole statali e paritarie.** pag. 75

**LEGGE REGIONALE 26 MARZO 2002 n. 15**

**Ordinamento contabile della Regione Liguria.** pag. 83

## **LEGGE REGIONALE 7 marzo 2002 n. 9**

### **Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 28 novembre 1977 n. 44 e alla legge regionale 21 marzo 1994 n. 12 in materia di riordino territoriale degli enti locali.**

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

#### **CAPO I**

##### **Modificazioni alla legge regionale 28 novembre 1977 n. 44**

##### **Articolo 1**

(Modifica all'articolo 38)

1. Dopo il quarto comma dell'articolo 38 della legge regionale 28 novembre 1977 n. 44 (norme di attuazione dello Statuto sull'iniziativa e sui referendum popolari) sono aggiunti i seguenti:

“Il referendum consultivo per la costituzione in Comune o in Comuni autonomi di una o più frazioni, borgate o parte di territorio di uno stesso Comune o di Comuni distinti ovvero per le modificazioni delle circoscrizioni comunali può riguardare la sola popolazione del territorio oggetto del trasferimento qualora il Consiglio regionale rilevi la sussistenza di entrambe le seguenti condizioni:

- a) la popolazione o il territorio che è oggetto di trasferimento risulti inferiore rispettivamente al 30 per cento della popolazione o al 10 per cento del territorio del Comune di origine o di quello di destinazione;
- b) l'area non abbia un'incidenza rilevante sugli interessi del Comune cedente e della relativa popolazione complessiva.

Le norme di cui al precedente comma non

operano per i Comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti.”.

#### **CAPO II**

##### **Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 12 marzo 1994 n. 12**

##### **Articolo 2**

(Modifiche ed integrazioni all'articolo 6)

1. Nel comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 12 marzo 1994 n. 12 (disciplina della cooperazione tra Regione ed enti locali e norme in materia di riordino territoriale e incentivi all'unificazione dei comuni) sono abrogate le parole: “motivando circa le ragioni di una eventuale reiezione.”.

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 6 della l.r. 12/1994 è introdotto il seguente comma:

“6 bis. Qualora il parere dei Consigli comunali, di cui all'articolo 7, comma 2, fosse contrario, il Consiglio regionale si esprime con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti l'Assemblea.”.

3. Dopo il comma 6 bis dell'articolo 6 della l.r. 12/1994 è introdotto il seguente comma:

“6 ter. Se, decorso un anno dalla data di deliberazione del Consiglio regionale che stabilisce la reiezione dell'istanza, la medesima viene ripresentata, l'Assemblea si esprime a maggioranza assoluta.”.

4. Il comma 7 dell'articolo 6 della l.r. 12/1994 è sostituito dai seguenti:

“7. Con la deliberazione di cui al comma 5, il Consiglio regionale affida alla Giunta l'incarico di elaborare, entro trenta giorni, il conseguente disegno di legge, stabilisce il quesito da sottoporre alla consultazione popolare e individua l'ambito territoriale entro cui gli elettori saranno chiamati a votare.

- 7 bis. Entro dieci giorni dalla deliberazione consiliare di cui ai commi 6 e 7, il Presidente della Giunta regionale procede ai sensi dell'articolo 39 della l.r. 44/1977.”.

**Articolo 3**

(Modifiche all'articolo 7)

1. Nel comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 12/1994 le parole: "parere di merito" sono sostituite dalle parole: "parere obbligatorio di merito".
2. I commi 3 e 4 dell'articolo 7 della l.r. 12/1994 sono abrogati.

**Articolo 4**

(Sostituzione dell'articolo 14)

1. L'articolo 14 della l.r. 12/1994 è sostituito dal seguente:

**"Articolo 14**

(Indizione del referendum consultivo)

1. I progetti e i pareri eventualmente formulati entro il termine di cui all'articolo 7, comma 1 sono esaminati dal Consiglio regionale che, qualora ritenga proponibile il progetto, procede ai sensi degli articoli 38 e seguenti del Capo II del Titolo II della l.r. 44/1977 e successive modificazioni ed integrazioni."

**Articolo 5**

(Abrogazione dell'articolo 15)

1. L'articolo 15 della l.r. 12/1994 è abrogato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 7 marzo 2002

IL PRESIDENTE  
Sandro Biasotti

---

**NOTE INFORMATIVE  
RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE  
7 MARZO 2002 N. 9**

*Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della leg-*

*ge regionale 28.12.1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

**1. Dati relativi all'iter di formazione della legge**

*a) La proposta di legge è stata presentata al Consiglio in data 21 novembre 2000 dove ha acquisito il numero d'ordine 74 su proposta dei Consiglieri Ernesto Bruno Valenziano, Nicola Abbundo, Angelo Barbero, Giandomenico Barci, Guido Bonino, Fabio Broglia, Francesco Bruzzone, Sergio Castellaneta, Martio Di Spigna, Gianfranco Galdolla, Piero Gilardino, Massimiliano Iacobucci, Gianni Macchiavello, Mario Maggi, Rinaldo Magnani, Eugenio Minasso, Luigi Morgillo;*

*b) è stata assegnata alla I Commissione ai sensi dell'articolo 23. I comma del Regolamento interno del Consiglio regionale il 22 novembre 2000;*

*c) la I Commissione ha richiesto l'acquisizione del parere della Commissione Speciale per le Riforme Istituzionali ai sensi dell'articolo 24 terzo comma del Regolamento interno del Consiglio regionale il 7 dicembre 2000;*

*d) la Commissione Speciale per le Riforme Istituzionali ha espresso parere favorevole il 12 gennaio 2001;*

*e) la I Commissione ha espresso parere favorevole a maggioranza nella seduta del 23 gennaio 2002;*

*f) il testo è stato esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 7 febbraio 2002 (relatori Consiglieri Ernesto Bruno Valenziano, Giancarlo Mori, Moreno Veschi);*

*g) la legge regionale entra in vigore il 18 aprile 2002.*

**2. Relazioni al Consiglio regionale**

*Relazione di maggioranza (Ernesto Bruno Valenziano)*

*La proposta di legge, che si sottopone alla valutazione del Consiglio regionale, prevede una revisione parziale della normativa vigente in materia di referendum limitatamente all'ipotesi di referendum consultivo obbligatorio e cioè della consultazione popolare prevista in caso di modificazione delle circoscrizioni comunali.*

In attuazione dell'articolo 133 della Costituzione il legislatore regionale è intervenuto, attraverso la legge regionale 28 novembre 1977 n. 44, a disciplinare le modalità procedurali di indizione e svolgimento del referendum suddetto; successivamente, al fine di favorire l'unificazione dei comuni e in attuazione di quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990 n. 142, con la legge regionale 21 marzo 1994 n. 12, ha introdotto la possibilità di avviare la procedura di modificazione delle circoscrizioni (nonché di mutamento delle circoscrizioni del Comune) anche attraverso istanza.

La Corte Costituzionale - chiamata ad individuare la portata della norma costituzionale - che prevede la consultazione delle popolazioni interessate, nel mantenere fermo il principio secondo il quale "in linea generale le popolazioni interessate sono tanto quelle che verrebbero a dar vita ad un nuovo Comune così come quelle che rimarrebbero nella parte, per così dire, 'residua' del Comune di origine", ha stabilito, attraverso la sentenza n. 433 del 1995, che in casi particolari può prescindere dalla consultazione dell'intera popolazione. In particolare, la Corte ha indicato come requisito rilevante per derogare al principio generale "la limitata entità sia del territorio che della popolazione rispetto al totale".

A seguito di tale pronuncia, il cui contenuto è stato ribadito in epoca successiva (vedi sentenza n. 94 del 2000), alcune Regioni hanno provveduto ad adeguare la propria normativa in materia, predeterminando in legge i casi in cui si può procedere alla consultazione parziale.

La proposta di legge n. 74 nasce, dunque, dall'esigenza di aderire all'indirizzo della Corte Costituzionale, e ciò anche al fine di contenere le ingenti spese che la Regione deve sostenere per lo svolgimento delle operazioni di votazione in occasione dei referendum e per semplificare le macchinose procedure attualmente previste; l'iniziativa è stata oggetto di lunga riflessione da parte della I Commissione - che l'ha sottoposta alla valutazione degli organismi di rappresentanza degli Enti locali - ha dato vita ad un confronto dialettico e serrato al termine del quale è stata assunta la decisione di affinare la norma originariamente elaborata dai proponenti per meglio recepire il senso delle sentenze della Corte Costituzionale e venire incontro, almeno in parte, alle esigenze emerse nel corso della discussione.

L'articolo 1 - punto qualificante della proposta di legge - prevede che il referendum consultivo per la costituzione in Comune o in Comuni autonomi di una o più frazioni, borgate o parte del territorio di uno stesso Comune o di Comuni distinti ovvero per le modificazioni delle circoscrizioni comunali possa riguardare la sola popolazione del territorio oggetto del trasferimento qualora il Consiglio regionale rilevi la sussistenza di entrambe le seguenti condizioni: a) la popolazione o il territorio che è oggetto di trasferimento risulti inferiore rispettivamente al 30 per cento della popolazione o al 10 per cento del territorio del Comune di origine o di quello di destinazione; b) l'area non abbia un'incidenza rilevante sugli interessi del Comune cedente e della relativa popolazione complessiva. Tale formulazione, modificativa rispetto al testo iniziale della proposta di legge,

è basata sulle osservazioni del Servizio Legislativo del Consiglio regionale. Rimane da migliorare ancora per uniformare il testo definitivo alle valutazioni della Conferenza Regione-Autonomie Locali.

Gli articoli 2, 3 e 4 hanno, invece, lo scopo di garantire un migliore coordinamento delle citate leggi regionali finalizzato ad un razionale snellimento delle procedure. Al termine di questa breve relazione, si auspica che anche il Consiglio voglia pronunciarsi favorevolmente sul provvedimento già approvato a maggioranza dalla competente Commissione.

Relazione di minoranza (Consigliere G. Mori)

La proposta di legge n. 74 del 2000, oggi all'esame di questo Consiglio, intervenendo in materia di riordino territoriale degli enti locali, innova la disciplina attualmente prevista in materia di procedimento referendario necessario in caso di costituzione di nuovi comuni e più in generale, di mutamento di circoscrizioni comunali.

Pur condividendo la necessità di semplificare l'iter che consente di raccogliere il consenso popolare limitando allo stretto necessario gli oneri economici della collettività, la proposta di legge oggi in discussione, nel testo approvato dalla I Commissione consiliare non appare tuttavia soddisfacente. È necessario sottolineare la particolare delicatezza della materia, sia in quanto coinvolge il diritto dei cittadini di esprimersi in merito alla propria comunità territoriale di appartenenza sia per i riflessi che le questioni qui affrontate hanno, sul piano istituzionale ed in particolare sulla funzione amministrativa.

È appena il caso di ricordare come tale ultimo aspetto abbia assunto ancora maggiore rilevanza alla luce della recente riforma del titolo V della Costituzione, che vede protagonista dalla funzione amministrativa proprio i Comuni. Infatti il nuovo testo dell'articolo 118 riserva ai Comuni la titolarità delle funzioni amministrative, derogabile esclusivamente, stando al dettato costituzionale, a favore di enti della più vasta territorialità al solo fine di assicurarne l'esercizio unitario.

Proprio facendo riferimento a queste gravose funzioni comunali, è necessario ricordare come l'eccessivo frazionamento territoriale possa rappresentare un ostacolo all'ottimale funzionamento dell'organizzazione comunale, in particolar modo nella gestione dei servizi pubblici. Il rischio di incorrere in una parcellizzazione del territorio in piccoli Comuni, di formazione anche residuale, si porrebbe in netta controtendenza rispetto all'orientamento che, sia a livello statale che regionale, si è consolidato nell'ultimo decennio.

Proprio con la legge regionale 12 marzo 1994 n. 12 che, assieme alla legge regionale 28 novembre 1988 n. 44, è oggi oggetto di modificazione da parte della proposta di legge in discussione, la nostra Regione ha recepito le disposizioni già contenute nell'articolo 11 della legge 142/90 ed oggi riconfermate dal nuovo testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

L'articolo 15 della legge 267/2000 infatti, oltre a prevedere il divieto di costituire nuovi Comuni con popola-

zione inferiore ai 10.000 abitanti, ha specificamente la "ratio" di favorire, anche attraverso incentivi di ordine economico, la fusione dei Comuni di dimensioni comunque non congrue all'ottimale espletamento delle funzioni loro proprie.

Inoltre l'articolato proposto non tiene nella dovuta considerazione il fatto che, a seguito dell'inserimento di Genova nei comuni rientranti nelle aree metropolitane, operato dall'art. 17 della legge 142/1990, la nostra regione ha conseguentemente delimitato i confini dell'area già con la legge regionale 22 luglio 1991 n. 12.

Va sottolineato infine come la questione della disciplina applicabile nel caso in cui il mutamento della circoscrizione territoriale coinvolga i comuni rientranti nell'area metropolitana, necessiterebbe in questa sede di un maggiore approfondimento, anche tenendo conto che la recentissima riforma del titolo V ha elevato a livello costituzionale il ruolo delle città metropolitane.

*Relazione di minoranza (Consigliere M. Veschi)*

La proposta di legge n. 74 recante "Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 28 novembre 1977 n. 44 e alla legge regionale 21 marzo 1994 n. 12 in materia di riordino territoriale degli Enti Locali", all'esame del Consiglio regionale, è stata più volte discussa nella I Commissione ed è anche stata approfondita in una Commissione "ristretta".

Essa presenta aspetti di grande delicatezza che sollevano preoccupazione per le conseguenze che si potrebbero produrre per i Comuni.

Sono state presentate, nel corso della discussione, successive ipotesi di emendamenti per verificare la possibilità di definire un testo ampiamente condiviso.

Il voto di astensione del Gruppo D.S., espresso in Commissione, è volto a lasciare aperto lo spazio di confronto per addivenire ad una legge da approvare con ampio consenso.

Pertanto, in relazione alle proposte definitive che saranno avanzate con gli emendamenti in Consiglio regionale, ci riserviamo il nostro giudizio e il voto in sede di assemblea regionale.

### 3. Note agli articoli

- La legge 28 novembre 1977 n. 44 pubblicata nel B.U. 14 dicembre 1977 n. 49 S.O. è stata modificata dalla legge regionale 21 marzo 1994 n. 12 pubblicata nel B.U. 30 marzo 1994 n. 8 P.I.

---

## LEGGE REGIONALE 12 marzo 2002 n. 10

### Disposizioni integrative alle leggi regionali 27 dicembre 1994 n. 66 e 6 settembre 1999 n. 28, recanti dispo-

### sizioni in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie.

Il Consiglio regionale ha approvato. La Corte Costituzionale si è pronunciata con sentenza n. 17 del 28 gennaio/6 febbraio 2002

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

#### Articolo 1

(Modifiche dell'articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 1994 n. 66)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 1994 n. 66 (tasse sulle concessioni regionali), come sostituito dalla l.r. 28/1999, è inserito il seguente:

"3 bis. Ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 (disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996 n. 662) e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle ipotesi previste dal comma 1 del predetto articolo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto entro il termine previsto, la sanzione è ridotta ad un quinto del minimo se il pagamento viene comunque eseguito prima che la violazione sia stata constatata o siano iniziate verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali l'autore e i soggetti obbligati abbiano avuto formale conoscenza."

#### Articolo 2

(Norma transitoria)

1. Ai versamenti effettuati nell'anno 1996 per il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi non si applicano le sanzioni amministrative tributarie previste per insufficiente e ritardato versamento, qualora i conguagli dovuti siano stati effettuati entro il 31 gennaio 1997.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 12 marzo 2002

IL PRESIDENTE  
Sandro Biasotti

**NOTE INFORMATIVE  
RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE  
12 MARZO 2002 N. 10**

*Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

**1. Dati relativi all'iter di formazione della legge**

- a) *La Giunta regionale ha adottato il disegno di legge con deliberazione 26 novembre 1999 n. 188;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 1° dicembre 1999, dove ha acquisito il numero d'ordine 355;*
- c) *è stato assegnato alla I Commissione consiliare ai sensi dell' articolo 23 comma 1 del Regolamento interno del Consiglio regionale il 2 dicembre 1999;*
- d) *la I Commissione consiliare ha espresso parere favorevole il 26 gennaio 2000;*
- e) *è stato esaminato e approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 31 gennaio 2000 (Relatore Consigliere P. Perfigli);*
- f) *è stato rinviato dal Commissario di Governo con atto n. 354 del 28 febbraio 2000 per il riesame del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione;*
- g) *è stato riesaminato dal Consiglio regionale e approvato a maggioranza assoluta nella seduta del 1° marzo 2000;*

*h) il Presidente del Consigli dei Ministri con deliberazione del 14 marzo 2000 ha presentato ricorso alla Corte Costituzionale per l'annullamento della deliberazione legislativa;*

*i) la Corte Costituzionale con sentenza 28 gennaio/6 febbraio 2002 n. 17 ha ritenuto improcedibile il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri;*

*l) la legge regionale entra in vigore il 18 aprile 2002.*

**2. Note agli articoli**

*Nota all'articolo 1*

- *La legge regionale 27 dicembre 1994 n. 66 pubblicata nel B.U. 11 gennaio 1995 n. 1 P.I. è stata modificata dalla legge regionale 6 settembre 1999 n. 28 pubblicata nel B.U. 15 settembre 1999 n. 14 P.I.*
- *Il d. lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 è pubblicato nella G.U. 8 gennaio 1998 n. 5 S.O.*
- *La legge 23 dicembre 1996 n. 662 è pubblicata nella G.U. 28 dicembre 1996 n. 303 S.O.*

**LEGGE REGIONALE 19 marzo 2002 n. 12**

**Modificazioni e integrazioni urgenti alla legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12 (riordino delle aree protette) come modificata con legge regionale 21 aprile 1995 n. 32.**

Il Consiglio regionale ha approvato. La Corte Costituzionale si è pronunciata con sentenza n. 17 del 28 gennaio/6 febbraio 2002

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

**Articolo 1**

(Modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12)

1. Alla legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12 (riordino delle aree protette), modificata con legge regionale 21 aprile 1995 n. 32, sono apportate le modificazioni e le integrazioni indicate nei seguenti commi.

2. Il comma 6 dell'articolo 47 è sostituito dal seguente:

“6. A decorrere dal 1° luglio 2001 e fino all'approvazione dei relativi Piani, i Parchi naturali regionali di Montemarcello-Magra, di Portofino, dell'Aveto, dell'Antola e del Beigua sono classificati parco naturale regionale ad ogni effetto per l'intera estensione con il divieto, inoltre, di realizzare nuove costruzioni, trasformare quelle esistenti nonché di eseguire qualsiasi mutazione dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici e idrogeologici e sulle finalità dell'area protetta.”.

3. Dopo il comma 6 dell'articolo 47 è inserito il seguente:

“6 bis. Fino all'entrata in vigore dei relativi Piani, fatta salva l'ipotesi di cui al comma 6 del presente articolo, sono transitoriamente classificate parco naturale regionale le parti del territorio dei parchi regionali di cui all'articolo 14, per le quali sia comunque vigente un regime di tutela conforme alla l. 394/1991, riconosciute nell'Elenco Ufficiale delle Aree Protette di cui all'articolo 3, comma 4, lettera c) della stessa legge. Sono fatti salvi comunque gli effetti urbanistici derivanti dai vigenti Piani delle aree protette.”.

4. Il comma 8 dell'articolo 47 è abrogato.

## Articolo 2

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla

e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 19 marzo 2002

IL PRESIDENTE  
Sandro Biasotti

---



---

### NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 19 MARZO 2002 N. 12

*Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

#### 1. Dati relativi all'iter di formazione della legge

a) *La Giunta regionale, su iniziativa del Vice Presidente Franco Orsi, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 16 giugno 2000 n. 1;*

b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 22 giugno 2000, dove ha acquisito il numero d'ordine 7;*

c) *è stato assegnato alle Commissioni consiliari I e IV in seduta congiunta ai sensi dell'articolo 23 comma 2 del Regolamento interno del Consiglio regionale il 23 giugno 2000;*

d) *le Commissioni consiliari I e IV in seduta congiunta hanno espresso parere favorevole il 12 luglio 2000;*

e) *è stato esaminato e approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 18 luglio 2000 (Relatori Consiglieri L. Morgillo, R. Benvenuto, R. D'Acqui e A. Fortunati);*

f) *è stato rinviato dal Commissario di Governo con atto n. 1273 dell'11 agosto 2000 per il riesame del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione;*

g) *è stato riesaminato dalle Commissioni consiliari I e IV in seduta congiunta che hanno espresso parere favorevole l'11 agosto 2000;*



- h) è stato approvato dal Consiglio regionale nella seduta dell'11 agosto 2000 (Relatore Cons. F. Bruzzone);
- i) è stato rinviato dal Commissario di Governo con atto n. 1395 del 15 settembre 2000;
- l) è stato riesaminato dalle Commissioni consiliari I e IV in seduta congiunta, che hanno dato parere favorevole, in data 27 settembre 2000;
- m) è stato riapprovato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione nella seduta del 10 ottobre 2000 (Relatori Cons. L. Morgillo, R. D'Acqui e R. Benvenuto);
- n) il Presidente del Consiglio dei Ministri con decisione del 18 ottobre 2000 ha presentato ricorso alla Corte Costituzionale per l'annullamento della deliberazione legislativa;
- p) la Corte Costituzionale con sentenza 28 gennaio/6 febbraio 2002 n. 17 ha ritenuto improcedibili i ricorsi governativi avverso le deliberazioni legislative regionali;
- q) la legge regionale entra in vigore il 4 aprile 2002.

## 2. Note agli articoli

### Note all'articolo 1

- La legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12, pubblicata nel B.U. 15 marzo 1995 n. 5 S.O. P.I., è stata modificata dalla legge regionale 21 aprile 1995 n. 32, pubblicata nel B.U. 10 maggio 1995 n. 10 P.I..
- La legge 6 dicembre 1991 n. 394 è pubblicata nella G.U. 13 dicembre 1991 n. 292 S.O..

## 3. Struttura di riferimento

Ufficio Parchi e Aree Protette.

---

## LEGGE REGIONALE 19 marzo 2002 n. 13

### Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12 e successive modifi-

### che e integrazioni e individuazione di ulteriori forme di tutela del territorio.

Il Consiglio regionale ha approvato. La Corte Costituzionale si è pronunciata con sentenza n. 17 del 28 gennaio/6 febbraio 2002.

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

#### Articolo 1

(Modificazioni alla legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12)

1. Alla legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12 (riordino delle aree protette), modificata con la legge regionale 21 aprile 1995 n. 32 e con la deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta dell'11 agosto 2000, sono apportate le modificazioni e le integrazioni indicate nei seguenti commi.
2. La rubrica dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente: "(Classificazione delle aree protette regionali e altre forme di tutela del territorio)".
3. Al comma 1 dell'articolo 3, dopo la parola "destinazione" sono inserite le seguenti parole: "e in conformità alle norme quadro della legge 6 dicembre 1991 n. 394".

Dopo il comma 1 del medesimo articolo è inserito il seguente:

"1 bis. In adesione alle 'Linee guida per le categorie di gestione delle aree protette' elaborate dall'IUCN-The World Conservation Union e al fine di tutelare e valorizzare più estese parti di territorio regionale, è altresì individuato il 'paesaggio protetto'. In tali ambiti, il cui elevato pregio ambientale è testimonianza di civiltà quale equilibrata interazione tra natura e attività umane tradizionali, le azioni di conservazione attiva si integrano con lo sviluppo delle attività compatibili e dei servizi per la fruizione, in un quadro di pianificazione e gestione

unitario e sinergico con il parco naturale regionale.”.

4. Il comma 4 dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:

“4. Il Piano può prevedere una nuova diversa perimetrazione del parco naturale regionale e del paesaggio protetto vincolando, nelle sue indicazioni di carattere prescrittivo, la pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e comunale con effetto di integrazione della stessa e, in caso di contrasto, di prevalenza su di essa.”.

5. Il comma 5 dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:

“5. I confini di cui al comma 4 sono resi definitivi con l'entrata in vigore del Piano.”.

6. Il comma 1 dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:

“1. Il Piano definisce l'organizzazione generale del territorio e la sua eventuale articolazione in parco naturale regionale e paesaggio protetto, prevedendo forme di uso e tutela e indicando vincoli e proposizioni appropriati ai diversi pregi e caratteristiche ambientali, con riferimento, per il parco naturale regionale, ad ogni singola parte di seguito chiamata fascia di protezione.”.

7. Al comma 6 bis dell'articolo 47 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

“Le restanti parti di territorio sono transitoriamente classificate paesaggio protetto e ad esse si applicano le norme di cui all'articolo 42 e al comma 3 del presente articolo.”.

8. Il comma 8 dell'articolo 47 è soppresso.

### Articolo 2

(Normativa del paesaggio protetto)

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale approva gli obiettivi e gli indirizzi per la tutela e per la pianificazione del paesaggio protetto, al fine di promuovere una tutela attiva in attuazione degli obiettivi fondamentali della legge regio-

nale 22 febbraio 1995 n. 12 e successive modificazioni e integrazioni e del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico della Liguria, prevedendo in particolare:

- a) la definizione quantitativa e qualitativa e l'incentivazione delle attività e degli interventi che concorrono al mantenimento e al miglioramento dell'identità del paesaggio e della qualità dell'ambiente;
- b) l'individuazione e il divieto delle attività e degli interventi che incidono negativamente sull'identità del paesaggio e sulla qualità dell'ambiente, ed in particolare il divieto di apertura di cave e miniere; il divieto di smaltimento di rifiuti; il divieto di introduzione di organismi geneticamente modificati sia vegetali che animali, in particolare in agricoltura e allevamento, compresi gli allevamenti ittici e le attività di trasformazione dei prodotti.

### Articolo 3

(Urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 19 marzo 2002

IL PRESIDENTE  
Sandro Biasotti

---

### NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 19 MARZO 2002 N. 13

*Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28.12.1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

#### 1. Dati relativi all'iter di formazione della legge

- a) *Il progetto di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 9 agosto 2000 dove ha*

acquisito il numero d'ordine 41 su proposta del Consigliere F. Bruzzone;

- b) è stato assegnato alle Commissioni consiliari I e IV in seduta congiunta ai sensi dell'articolo 23, secondo comma del Regolamento interno del Consiglio regionale in data 9 agosto 2000;
- c) le Commissioni consiliari I e IV in seduta congiunta hanno espresso parere favorevole l'11 agosto 2000;
- d) nel corso della seduta di Commissione i seguenti Consiglieri regionali hanno espresso la volontà di aggiungere la propria firma a quella del proponente: N. Abbundo, G. Barci, G. Macchiavello, M. Iacobucci, L. Morgillo. Nel corso della medesima riunione il presentatore Consigliere F. Bruzzone ha manifestato l'intenzione di ritirare la propria firma;
- e) è stato esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta dell'11 agosto 2000 (Relatore Cons. L. Morgillo);
- f) è stato rinviato dal Commissario di Governo con atto n. 1377 dell'11 settembre 2000 per il riesame del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione;
- g) le Commissioni consiliari I e IV congiunte hanno espresso parere favorevole il 27 settembre 2000;
- h) è stato approvato dal Consiglio regionale, a maggioranza assoluta, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione nella seduta del 10 ottobre 2000 (Relatori Cons. L. Morgillo, R. D'Acqui e R. Benvenuto);
- i) il Consiglio dei Ministri con decisione del 18 ottobre 2000 ha presentato ricorso alla Corte Costituzionale per l'annullamento della deliberazione legislativa;
- l) la Corte Costituzionale con sentenza 28 gennaio/6 febbraio 2002 n. 17 ha ritenuto improcedibili i ricorsi governativi avverso le deliberazioni legislative regionali;
- m) la legge regionale entra in vigore il 4 aprile 2002.

## 2. Note agli articoli

Note all'articolo 1

- La legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12, pubblicata nel B.U. 15 marzo 1995 n. 5 S.O. P.I., è stata modificata dalla legge regionale 21 aprile 1995 n. 32, pubblicata nel B.U. 10 maggio 1995 n. 10 P.I.
- La legge 6 dicembre 1991 n. 394 è pubblicata nella G.U. 13 dicembre 1991 n. 292 S.O..

## 3. Struttura di riferimento:

Ufficio Parchi e Aree Protette

---



---

## LEGGE REGIONALE 20 marzo 2002 n. 14

### Interventi regionali a sostegno delle famiglie per favorire il percorso educativo degli allievi delle scuole statali e paritarie.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

#### Articolo 1

(Finalità)

1. La Regione Liguria, in ottemperanza all'articolo 4 dello Statuto, favorisce la libertà di educazione e di istruzione aiutando la famiglia nella scelta dei percorsi formativi per i propri figli.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione Liguria istituisce assegni di studio a favore delle famiglie degli allievi frequentanti scuole statali e paritarie, di ogni ordine e grado, di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62 (norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione).

#### Articolo 2

(Assegno di studio e requisiti)

1. L'assegno di studio è sostegno alla famiglia

per l'istruzione dei figli frequentanti la scuola primaria e secondaria di I e II grado in Istituti di cui all'articolo 1 che hanno sede e che svolgono gli esami conclusivi di ogni ciclo scolastico sul territorio ligure.

2. L'assegno di studio è da riferirsi a spese documentate per l'iscrizione e la frequenza scolastica e può coprire fino al 50 per cento delle spese sostenute. La copertura delle spese sostenute è aumentata fino al 75 per cento in presenza di un figlio disabile.
3. Possono richiedere l'assegno di studio le famiglie con un reddito imponibile complessivo non superiore a euro 40.000,00. Per determinare tale reddito complessivo vanno detratti euro 10.000,00 per ogni figlio a carico oltre il primo e euro 20.000,00 per i nuclei familiari con figli disabili a carico. Tali limiti sono annualmente rivalutati sulla base dell'indice ISTAT relativo alle famiglie degli operai e degli impiegati.
4. La Giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno, approva le modalità operative per l'attribuzione dell'assegno di studio, nelle quali sono stabiliti anche le spese ammissibili indicate al comma 2 dell'articolo 2 per l'anno scolastico in corso e gli adempimenti occorrenti per usufruire dell'assegno di studio, dandone ampia divulgazione.

### Articolo 3

(Erogazione assegni di studio)

1. Le domande vanno presentate dalle famiglie che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2 alle relative Istituzioni scolastiche che provvedono a trasmettere alla Regione le relative richieste entro il 30 aprile di ogni anno.
2. La Giunta regionale, entro i successivi sessanta giorni, elabora la graduatoria degli aventi diritto e provvede al riparto assegnando i relativi contributi.
3. L'entità dell'assegno di studio non può essere inferiore a euro 150,00 e superiore a euro 1.000,00. La Giunta regionale definisce annualmente l'entità dell'assegno di studio, la percentuale di rimborso delle spese sostenute che può essere differenziato per ogni grado di scuola.

4. Gli assegni di studio vengono erogati seguendo l'ordine della graduatoria a partire dai redditi, di cui all'articolo 2 comma 3, più bassi.

### Articolo 4

(Norme finali e transitorie)

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono integrativi e complementari rispetto a quelli previsti dalla normativa statale e regionale vigente in materia.
2. In sede di prima applicazione gli adempimenti relativi all'erogazione dell'assegno di studio sono definiti dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. L'identificazione del nucleo familiare avviene in base a quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 (definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51 della legge 27 dicembre 1997 n. 449) e successive modificazioni.
4. I limiti indicati al comma 3 dell'articolo 2 e l'entità dell'assegno di studio fissato al comma 3 dell'articolo 3 possono essere modificati con deliberazione del Consiglio regionale.

### Articolo 5

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, si provvede mediante utilizzo, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42, di quota pari a euro 774.685,00 in termini di competenza del capitolo 9500 "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per funzioni normali" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2001 e istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2002 del capitolo 5610 "Interventi a sostegno delle famiglie per favorire il percorso scolastico dei figli" con lo stanziamento di euro 774.685,00 in termini di competenza.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 20 marzo 2002

IL PRESIDENTE  
Sandro Biasotti

---



---

**NOTE INFORMATIVE  
RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE  
20 MARZO 2002 N. 14**

*Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

**1. Dati relativi all'iter di formazione della legge**

- a) *La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore G. Gatti, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 6 aprile 2001 n. 31;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 11 aprile 2001, dove ha acquisito il numero d'ordine 125;*
- c) *è stato assegnato alla II Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 23 comma 1 del Regolamento interno del Consiglio regionale e alla I Commissione per il parere di cui all'articolo 25 del Regolamento stesso l'11 aprile 2001;*
- d) *la II Commissione consiliare ha espresso parere favorevole il 21 febbraio 2002;*
- e) *la I Commissione consiliare ha espresso parere favorevole il 26 febbraio 2002;*
- f) *giusta decisione del Consiglio regionale del 7 marzo 2001 è stato rinviato alle Commissioni consiliari competenti per un ulteriore approfondimento;*
- g) *la II Commissione consiliare ha espresso parere favorevole in data 11 marzo 2002;*
- h) *la I Commissione consiliare ha espresso parere*

*favorevole di compatibilità con il bilancio in data 11 marzo 2002;*

- i) *è stato esaminato e approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 15 marzo 2002 (Relatori Consiglieri N. Abbundo, M. Maggi, V. Cavallo, A. Fortunati, F. Morchio e M. Veschi);*
- f) *la legge regionale entra in vigore il 18 aprile 2002.*

**2. Relazioni al Consiglio regionale**

*Relazione di maggioranza (Consiglieri N. Abbundo e M. Maggi)*

*Il disegno di legge, sottoposto oggi all'esame del Consiglio regionale, si pone la essenziale finalità di dare una significativa, ancorché parziale, attuazione ai principi del diritto allo studio, della pluralità degli ordinamenti scolastici e della libertà di scelta di questi ultimi da parte delle famiglie e degli studenti liguri.*

*Esso trae la propria essenza e mira a rispondere all'esigenza di dare concreta applicazione alle politiche scolastiche e alla politica per la famiglia.*

*Già l'originaria formulazione del provvedimento, modificato in sede di Commissione consiliare, trovava il proprio fondamento nella Costituzione della Repubblica e nello Statuto della Regione Liguria.*

*In particolare gli articoli 30 e 31 della Costituzione definiscono il ruolo prioritario della famiglia nella educazione e istruzione dei figli e, rispettivamente, recitano: "è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio" (art. 30) e "la Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù favorendo gli istituti necessari a tale scopo" (art. 31).*

*Gli articoli 33 e 34 della Costituzione fissano poi i principi fondamentali del diritto allo studio.*

*L'articolo 33 dichiara che "l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento equipollente a quello degli alunni di scuole statali.". L'articolo 34 recita poi: "la scuola è aperta a tutti .... i capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso."*

*Con specifico riferimento alla Liguria il vigente Statuto, all'articolo 4, nella formulazione degli obiettivi premianti, recita tra l'altro: "La Regione favorisce la rimo-*

zione degli ostacoli che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno svolgimento della persona umana .... A tal fine ..... promuove una politica di riforme volta a conseguire le condizioni per rendere effettivi il diritto al lavoro, il diritto allo studio ....".

È inoltre necessario sottolineare come la recente modifica del Titolo V della Costituzione, approvata con la legge costituzionale n. 3 del 2001, abbia affidato alle Regioni competenze nell'ambito dell'istruzione di portata ben più ampia di quelle relative alla materia "assistenza scolastica" di cui all'originaria formulazione dell'articolo 117 della Costituzione, e come tale modifica sia destinata a introdurre enormi cambiamenti nella disciplina e nell'organizzazione del sistema scolastico.

Le leggi nazionali riguardanti sia l'aspetto organizzativo dell'ordinamento scolastico sia i contenuti di quest'ultimo hanno negli ultimi anni introdotto profondi mutamenti nello scenario del mondo della scuola. Tali riforme, pur non riguardando direttamente la materia del diritto allo studio, di competenza delle Regioni, hanno comunque aperto per questi ultimi Enti prospettive importantissime.

Si pensi al riguardo soprattutto alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 112 del 1998 e nella legge n. 62 del 2000.

Il principio dell'autonomia scolastica, per quanto ancora ben lungi dall'essere compiutamente attuato, costituisce uno dei pilastri del nuovo sistema nazionale di istruzione. Nel panorama scolastico si è oggi affacciato un nuovo protagonista: l'istituzione scolastica autonoma, dotata di una propria soggettività, giuridica ed operativa, diversa rispetto a quella dello Stato.

La novità più significativa contenuta nella legge 62/2000 riguarda la definizione del sistema nazionale di istruzione il quale risulta costituito "dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli Enti locali". Con tale disposizione il legislatore ha così espressamente riconosciuto l'essenziale carattere pluralistico del nostro sistema scolastico.

Dal comma 3 dell'articolo 1 della norma citata si evince un altro importante principio: le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico. Con ciò, in altri termini, viene espressamente riconosciuto come pubblico anche il servizio gestito dai soggetti privati.

È cioè pubblico il servizio che svolge finalità pubbliche, non esclusivamente quello che è gestito da un Ente pubblico. È inoltre da considerare che l'effettiva attuazione di tale diritto può consentire un risparmio di risorse da parte della Pubblica Amministrazione. (Infatti, se cessasse l'erogazione del servizio pubblico da parte delle scuole non statali l'onere per le Pubbliche Amministrazioni risulterebbe assai più gravoso di quello attuale).

Con i commi 9, 10, 11, 12 del medesimo articolo 1 il Parlamento ha individuato un nuovo istituto giuridico volto a dare concreta attuazione al diritto allo studio: l'assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa sostenuta dalle famiglie per l'istruzione.

In realtà la citata legge statale non pare avere adeguatamente rispettato la previsione costituzionale, che affida alle Regioni la disciplina degli interventi in tale ma-

teria, riservando al Parlamento la sola individuazione dei principi generali.

È comunque rilevante, e appare opportuno in questa sede sottolinearla adeguatamente, la previsione secondo la quale la borsa di studio deve essere utilizzata "a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per l'istruzione".

Il legislatore nazionale ha così inteso dare attuazione concreta al principio contenuto nel terzo comma dell'articolo 34 della Costituzione, volto a rendere effettivo il diritto allo studio, sostenendo la famiglia, con il superamento di tutti gli ostacoli di ordine economico e sociale che possono opporsi al libero esercizio di tale diritto.

Il provvedimento che viene presentato all'esame dell'Assemblea appare quindi inserito nel contesto normativo, ampio ed articolato, che si è fin qui descritto e si sviluppa in un quadro legislativo di riferimento chiaramente delineato sia a livello nazionale sia a livello regionale.

Le finalità di cui all'articolo 1 del disegno di legge rispondono ad un'attribuzione di responsabilità e a una esigenza di libertà proprie della famiglia nel campo educativo.

L'assegno di studio, così come concepito nel provvedimento, è quindi finalizzato anzitutto a favorire la libera scelta del percorso scolastico da parte delle famiglie.

L'assegno di studio è, in altri termini, destinato alla copertura parziale delle spese scolastiche sostenute dalle famiglie liguri.

La previsione del comma due dell'articolo 2, relativa alla natura delle spese documentabili e alla percentuale massima di copertura delle stesse, va coniugata con il contenuto del comma tre dell'articolo 3 relativo all'entità minima e massima dell'assegno, con lo scopo di pervenire alla migliore corrispondenza possibile tra le finalità della legge e l'efficacia dei provvedimenti che ne costituiscono applicazione integrante.

Apparirebbe infatti improprio erogare somme di entità troppo modesta, tenuto anche conto della attività istruttoria necessaria, e si rischierebbe di limitare l'intervento ad un numero troppo ristretto di beneficiari se non si ponessero limiti alla percentuale di rimborso e all'entità massima dell'assegno.

Alla luce della limitatezza delle risorse previste, comprese all'interno della manovra di bilancio, le spese individuate come documentabili appaiono le più attinenti con le finalità indicate dalla legge.

Il combinato disposto del comma tre dell'articolo 2 e del comma quattro dell'articolo 3 attua, nell'assoluto rispetto dell'articolo 3 della Costituzione, il principio della priorità degli interventi a favore dei soggetti che abbiano maggiori ostacoli di ordine economico e sociale.

Appare chiaro che le azioni della presente legge saranno maggiormente efficaci se saranno accompagnate da un processo di riforma del diritto allo studio e dell'istruzione pubblica, inquadrato nel più generale rinnovo delle politiche del welfare che si fondino su un federalismo compiuto e su un'autentica e completa applicazione del principio di sussidiarietà.

*Relazione di minoranza (Consigliere V. Cavallo)*

*Il disegno di legge presentato dalla maggioranza s'inserisce in un quadro molto turbolento che inerisce le modifiche al modello più generale del sistema dell'istruzione e della formazione.*

*Se è vero, come Don Milani ricordava, che nulla è più ingiusto che fare parti uguali fra diseguali e la equità si promuove con la differenziazione individualizzata degli interventi e dei servizi, la sostituzione, falsamente democratica, del concetto di obbligo scolastico (considerato obsoleto) con quello di diritto/dovere all'istruzione e alla formazione, pone l'accento su un pericoloso gioco delle parti, in cui sempre maggiore valenza assumono i genitori e gli alunni, sempre minore forza viene attribuita alla centralità dello Stato come garante di un sistema generalizzato che risponda alle esigenze di equità sociale che attraverso la scuola possono e devono necessariamente transitare.*

*Non si vuole qui certo sostenere la necessità di limitare il libero arbitrio del singolo individuo, ma soprattutto in certe zone del Paese l'obbligo scolastico ha rappresentato l'unico valido elemento di tutela del degrado della strada o dall'abominio del lavoro minorile. Là dove non ha stimolato sorprendentemente potenzialità che per altri versi sarebbero andate disperse. Inoltre "la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 ha molto problematizzato, anche sul piano normativo, il modo in cui una buona parte del Paese ha finora pensato all'obbligo scolastico".*

*Restituendo a legislazione esclusiva regionale "l'istruzione e la formazione professionale" e, in secondo luogo, affidando tutta l'istruzione a legislazione concorrente regionale rende, per esempio, impossibile pensare ancora che "l'obbligo scolastico" si possa o si debba soddisfare solo in scuole governate e gestite dallo Stato. Una problematizzazione, che, guarda caso va tutta a vantaggio di una progressiva inesorabile perdita di centralità dello Stato come garante del sistema dell'istruzione. E che legittima gli stanziamenti a favore delle scuole private ai quali, da Fiuggi in poi, il Ministro non fa mistero di tendere.*

*L'attenzione si sposta, dunque, dai luoghi dell'istruzione e della formazione alla certificazione delle competenze finali che si possono e si devono maturare in un ambiente piuttosto che nell'altro, attraverso l'incontro con conoscenze ed abilità che è bene che tutti i cittadini italiani padroneggino per la propria ed altrui maturazione a 18 anni. Certificazione delle competenze che, proprio per sua natura, rifugge da ogni esclusività di percorso e, più che consentire, favorisce i passaggi tra un indirizzo e l'altro del sistema educativo di istruzione e formazione. Belle parole che non sottolineano però che i corsi fanno parte del percorso facoltativo di 300 ore e che chi frequenta corsi oltre le 300 ore se li paga. Sarebbe più corretto nel quadro attuale delle autonomie scolastiche aumentare le risorse alle scuole che ampliano il range delle loro attività e integrano nuove offerte formative che sono altrimenti una spesa aggiuntiva e una retta occulta per gli allievi.*

*Ora il buono scuola ligure diventerebbe assolutamente*

*simbolico se fosse destinato a coprire spese di trasporto, mense, attività integrative.*

*Diventa invece iniquo perché orientato solo alla copertura delle rette ed escluderebbe la grande fetta dei ragazzi e delle famiglie che, frequentanti le scuole pubbliche, non potrebbero accedere ai finanziamenti.*

*Se è assolutamente condivisibile la necessità di aiutare i ragazzi nel percorso formativo per il raggiungimento del successo scolastico, riteniamo iniquo il criterio di selezione di chi potrà beneficiarne.*

*Ribadiamo che la libertà di accesso è garantita dalla legge 62/2000 e che il Buono scuola inserisce invece percorsi paralleli non per aiutare i ragazzi liguri meritevoli e bisognosi, ma quelli non bisognosi e forse neppure meritevoli.*

*Siamo fortemente contrari quindi a tagliare risorse a chi ne ha diritto per aggiungerne a chi già ne ha.*

*Relazione di minoranza (Consigliere A. Fortunati)*

*Come già dimostrato in sede di Commissione il ddl 125 porta in sé molti aspetti di incostituzionalità. Vengono apertamente violati l'art. 3, l'art. 33, l'art. 34 e l'art. 117 della Carta Costituzionale, inoltre la normativa proposta arriva al paradosso che vengono esclusi dal contributo quei genitori che mandano i propri figli alla scuola pubblica.*

*La legge è frutto di una elaborazione derivante dalle ricerche della Associazione Federazione Opere Educative, vicino a CL e al presidente Formigoni, che raggruppa scuole non statali, centri di formazione e istruzione e varie associazioni culturali, nel cui statuto si legge che persegue fini istituzionali in "coerente quadro di scelte culturali e politiche che rispettino, tutelino e potenzino l'autonomia degli enti associati ispirandosi alla dottrina sociale e al magistero della chiesa sull'educazione". Una dichiarazione più consona al sacro romano impero che non ad una regione appartenente ad una repubblica autonoma e laica.*

*Perché si alla scuola pubblica.*

*Quando i nostri padri costituenti, dopo aver riconquistato la libertà cacciando i nazifascisti, scrissero la carta costituzionale, avevano ben presente come la scuola sia il principale veicolo di libertà e democrazia di cui dispone lo stato. Il principio di ispirarsi alla laicità dello stato stava a significare che nessuna ideologia, religiosa o politica, nessuna prevalenza di razza o etnia, avrebbe potuto imporre la propria cultura e pratica, nessun criterio "fondamentalista" poteva ergersi a guida morale e spirituale dello stato. Uno stato quindi dove fosse garantita autonomia di giudizio, di critica, di cultura. A questo sono ispirati gli articoli 33 e 34 della Costituzione, che qui poc'anzi sono stati nuovamente violati.*

*L'arte e le scienze sono libere e libero ne è l'insegnamento.*

*La Repubblica istituisce scuole di ogni ordine e grado. Enti privati hanno il diritto di istituire scuole o istituti di educazione senza oneri a carico dello stato.*

*La scuola pubblica garantisce quindi il libero accesso*

*all'apprendimento senza discriminazioni culturali, di razza, di religione, di sesso e offre un insegnamento universale, plurale, obiettivo e non di parte. Una scuola in cui l'interesse formativo è destinato ad orientare gli studenti verso una società multiculturale, multirazziale e multietnica.*

*La scuola privata è per natura costituita come una scuola che funziona come un'azienda il cui scopo è, oltre a quello di far profitto, quello di formare "strutturalmente" uomini e donne, affatto liberi, ma condizionati e funzionali ad un modello sociale, culturale e politico e che nelle deviazioni più catastrofiche può anche essere razzista e xenofobo. Sono scuole di tendenza inserite in un modello paritario introdotto assurdamente dal governo di centro sinistra che ha aperto la strada alla privatizzazione dei saperi, delle scienze e della cultura. Un modello pericoloso persino per la democrazia e la stabilità civile dello stato, basta pensare all'intervento devastante che potrebbero produrre scuole specifiche della confindustria, religiose, politiche o razziali. La miscela ideale per innescare conflitti nazionalistici, etnici, religiosi e politici. Un modello educativo e scolastico che diventa il brodo di coltura della guerra civile. Onestamente, se avete ancora un po' di senso della democrazia, vi chiedo se, per una qualche marchetta elettorale, vale la pena sottoporre la tenuta democratica, sociale e politica del paese a tale pericolo. La vostra legge.*

*Avete detto che questa è una legge per interventi alle famiglie più disagiate e che non riguarda il diritto allo studio.*

*L'intervento alle famiglie disagiate prevede un tetto di 50.000 euro con due figli (art. 2 comma 3), cioè un reddito sostanzialmente da benestante. Se non è una legge sul diritto allo studio perché avete rifiutato di eliminare tra le spese documentate, ammesse al rimborso, le rette delle scuole private? E ancora, vi richiamate esplicitamente alla legge 62/2000 (art. 1 comma 2) per poi non rispettarne i parametri stabiliti di quella stessa legge che noi definiamo sbagliata.*

*Dite che la legge favorisce la libertà di percorso e la scelta educativa della famiglia e mentite spudoratamente sapendo di mentire. La frequenza delle scuole private non è affare di classi sociali deboli, operai o impiegati con stipendi da fame che non possono permettersi certo 200, 250 o 300 euro al mese di retta. Ovvio che la vostra legge favorirà ricchi e benestanti il cui accesso alle scuole private è garantito dallo stato economico. Di fronte al dato della frequenza scolastica, secondo cui il 92% degli alunni frequenta le scuole pubbliche (ma il restante 8% è comprensivo degli alunni che frequentano le scuole degli enti locali), fate una legge ad esclusivo vantaggio di una minoranza, spostando risorse pubbliche a finanziare interessi privati e di parte, eppure siete a perfetta conoscenza della decadenza delle strutture scolastiche pubbliche, sapete benissimo che ogni settimana, i genitori che mandano i propri figli nella scuola pubblica sono costretti a comprare carta igienica, carta mille usi e materiale didattico, nonché a partecipare a qualche colletta necessaria all'acquisto di attrezzature di prima necessità. Sapete e non vi vergognate della ca-*

*renza di mezzi specifici per l'insegnamento, mancano computers, attrezzature di ogni tipo e persino banchi e sedie. Pietoso è lo stato dell'intervento pubblico a sostegno della gratuità costituzionale per la scuola dell'obbligo. Ogni famiglia spende tra i 250 e i 500 euro ogni anno per i libri di testo. Lo stato interviene nella nostra regione con una media pro-capite di 22 euro, mentre la regione si contorce nello sforzo di integrare la spesa con 5 euro. Dite che non ci sono risorse pubbliche e sappiamo che non è vero, ma quelle poche che dite che ci sono le destinate alla scuola privata. Togliete ai poveri per dare ai ricchi, fate persino impallidire lo sceriffo di Nottingham della leggenda di Robin Hood.*

*Ma l'apoteosi del cinismo, della premeditazione al furto, della meschina e bassa logica dell'imbroglio ai cittadini lo esercitate attraverso l'introduzione di una subdola e mai citata franchigia (art. 3 comma 3).*

*Avete la maggioranza in questo Consiglio ma siete in minoranza in regione, (vedi le elezioni politiche del 13 maggio) e lo siete ancora di più su questo terreno della illegalità costituzionale e della dittatura clericofascista sull'educazione. La vostra ignobile legge passerà a colpi di maggioranza, ma non vi illudete che finisca qui, che tutto si esaurisca nelle sedi istituzionali. Siete così lontani dalla realtà sociale e culturale della nostra regione, (non avete capito nulla dell'anti G8 e della globalizzazione dei diritti) che pensate di aver vinto, invece ci rivedremo per il referendum abrogativo.*

*Relazione di Minoranza (Consigliere F. Morchio)*

*Si tratta di un disegno di legge relativo a temi di grande rilievo politico.*

*Naturalmente nelle mani, non oso sperare nella testa, degli estensori di questo disegno di legge le tematiche politiche si perdono dietro a disegni sostanzialmente "marchettari" che ignorano del tutto problemi di straordinario rilievo quali il diritto allo studio e la qualità della scuola.*

*Non è inutile ricordare in proposito che la Costituzione onera la Repubblica - tutta - di istituire scuole di ogni ordine e grado in ogni parte del territorio nazionale, che dette scuole devono essere aperte a tutti, che i capaci e i meritevoli, ancorché privi di mezzi hanno diritto di accedere ai livelli più alti dell'istruzione*

*Di tutto ciò il d.d.l. alla nostra attenzione non si occupa, rivolgendo invece la propria attenzione al diritto delle famiglie di poter scegliere liberamente il migliore sistema educativo per i propri figli.*

*Che questo diritto esista da sempre in Italia è ovviamente fuori discussione; appare invece alquanto improprio che forze politiche che tra l'altro governano il paese e numerose regioni, anziché garantire questo sacrosanto diritto nella scuola pubblica - che è oltretutto sostanzialmente gratuita - lo vogliano garantire nella scuola privata che è spesso e volentieri assai onerosa.*

*Si può naturalmente sostenere che una libertà senza i mezzi economici a fianco è solo parziale.*

*L'argomento è corretto e proprio questo dovrebbe spingere i suoi sostenitori a salvaguardare quelle istanze*



pluraliste, culturalmente aperte a tutti, multiconfessionali, in una parola "laiche" nella scuola pubblica che, con tutti i suoi purtroppo numerosi ed evidenti limiti ha malgrado tutto sinora adempiuto ad una funzione di straordinario rilievo.

Se queste garanzie non vi fossero è evidente che lì occorrerebbe intervenire, evitando terreni e scelte inevitabilmente scivolosi.

Se la scuola pubblica di ogni ordine e grado ed in ogni parte del territorio nazionale fosse pienamente funzionante, se il diritto dei capaci e meritevoli a raggiungere i gradi più alti dell'istruzione fosse garantito, se fosse almeno vigente ovunque il rispetto della scuola dell'obbligo, se le risorse a disposizione fossero non si dice illimitate, ma almeno congrue così da non dover sottrarre risorse alla scuola pubblica per finanziare quella privata, credo che pur restando in linea di principio contrario ad impegnare risorse pubbliche per iniziative di privati, vedrei il problema con maggiore serenità.

Analogo ragionamento si potrebbe fare per quelle scuole o quelle parti di scuola dove, essendo latitante lo Stato, i privati svolgono una funzione di supplenza.

In realtà siccome così non è, ogni lira destinata alla scuola privata è, nei fatti, sottratta alla scuola pubblica, il che apre, inevitabilmente, un'altra serie di gravi questioni.

In una scuola diretta da estremisti islamici o, peggio, da clericali bigotti l'insegnamento dell'arte e della scienza continueranno ad esse liberi?

Il diritto/dovere di ogni cittadino di adempiere alla scuola dell'obbligo e il diritto dei capaci e meritevoli di accedere ai gradi più alti dell'istruzione saranno ancora tutelati in una realtà con risorse ancora più limitate?

Si potrà ancora dire che è aperta a tutti una scuola di fatto classista dove, col tempo, potrebbe crearsi una vera e propria distinzione di classe che la scuola italiana, purtroppo, ha già conosciuto?

Il d.d.l. alla nostra attenzione risponde contraddittoriamente a due logiche distinte una assistenziale e clientelare e una ideologica.

Anche a volere entrare nell'ottica degli estensori non si può come minimo non rilevare:

- il tetto per accedere ai contributi è troppo alto;
- l'importo dell'assegno è troppo basso;
- è sbagliato volerlo estendere anche a chi non ne ha bisogno;
- è stata, per fortuna, abbandonata la stramba idea di un bando regionale per l'assegnazione dei buoni stessi.

L'aspetto più inquietante è però costituito da una sorta di "raggiro", dato che il provvedimento si definisce intervento per le scuole statali e non statali, ma, con il combinato disposto dai vari articoli, limita i contributi alle sole spese di frequenza e di iscrizione e ne definisce il minimo in 250 euro, cifra che come è noto, nessuno corrisponde, per quelle spese, nella scuola pubblica: con questa astuzia "gesuitica" neppure una lira del denaro pubblico impegnato con questa legge andrà alle famiglie che volessero mandare i figli alla scuola pubblica.

Ancorché, come si evince da quanto sopra il provvedimento sia truffaldino, clericale e classista e quindi si

raccomandi al consiglio di respingerlo, i suoi danni potrebbero essere limitati se si eliminassero le sopra citate storture, rendendolo pur sempre sconsigliabile, ma non particolarmente nocivo.

Si allegano, al fine di dimostrare la confusione che regna nelle teste degli estensori i tre diversi testi che stanno alla base del d.d.l., la legge sulla parità scolastica che, vanamente citata dagli estensori, è invece ben altra cosa e una nota argomentata che esplicita le caratteristiche anti-costituzionali del d.d.l.

Relazione di minoranza (Consigliere M. Veschi)

La nostra posizione sul D.D.L. n. 125 (Interventi regionali a sostegno delle famiglie per favorire il percorso educativo degli allievi delle scuole statali e non statali) è negativa.

Il buono - scuola a nostro parere toglie risorse agli interventi per una vera politica per il diritto allo studio e per la riqualificazione dell'offerta formativa verso le scuole pubbliche e paritarie.

Si dà un buono ad un certo numero di famiglie, con un determinato reddito, a discapito di una politica volta a migliorare la qualità dell'offerta formativa della scuola.

La regione, in questo modo, si assegna un ruolo misero per quanto riguarda la formazione, nel mentre rivendica nuove competenze nel settore dell'istruzione e della formazione.

La stessa copertura finanziaria del DDL è di Euro 774.685,00 (1,5 miliardi di Lire); è pari a quello che nell'assestamento di bilancio era stato tolto all'E.R.S.U. per le borse di studio universitarie.

Tutto questo dimostra che il vero problema è una seria politica del diritto allo studio e lo stanziamento da parte della Regione di risorse consistenti che la sostengano.

La legge regionale sul diritto allo studio compie quest'anno 22 anni, realizzata dalla prima Giunta regionale di sinistra; ma da allora molte cose sono cambiate nella scuola e nel rapporto scuola Enti Locali.

Non a caso da tempo è stata presentata la proposta di legge n. 107 del 22.2.2001, di cui sono primo firmatario, su "Diritto allo studio e qualificazione di un sistema formativo integrato".

Le risorse della Regione vanno indirizzate, a nostro parere, alle strutture (edilizia, manutenzione ordinaria e straordinaria) ai trasporti, alle mense, ai sussidi scolastici (acquisto di materiali, attrezzature ed ausili didattici, libri di testo, materiale multimediale-software e hardware), ad interventi specifici per i soggetti in situazione di handicap, per prevenire la dispersione scolastica, senza trascurare un reale inserimento degli alunni extracomunitari, mirando anche a favorire l'educazione degli adulti (educazione ricorrente e permanente).

Anche i nostri emendamenti al DDL si ispirano a questi obiettivi, alla necessità di perseguire una scuola di qualità per tutti.

Ai buoni - scuola contrappponiamo le borse di studio, sulla base del merito e del reddito, per esempio per le scuole superiori, come avviene per gli studenti iscritti

alle università; con un tetto di reddito inferiore a quello stabilito per le borse di studio universitarie, in modo tale che il reddito lordo non superi i 25.822 Euro (Lire 50 milioni) aumentabili in base alle condizioni familiari. Questo tanto più di fronte alla proposta di riforma dei cicli scolastici del Ministro Letizia Moratti, che obbliga a scegliere a 13 anni e mezzo, o a 14 anni tra Licei e Formazione professionale, riportando l'orologio della scuola italiana indietro, all'inizio degli anni '60. Bisogna aiutare nel percorso formativo chi ha "merito scolastico" ma un reddito basso; per evitare la dispersione delle intelligenze e dei talenti.

Il DDL fa riferimento alla legge di parità n. 62/2000, anche se il titolo continua a "parlare" di scuole statali e non statali e non già scuole statali e paritarie.

Ma il richiamo alla Legge 62/2000 non è certamente sufficiente a modificare il nostro giudizio profondamente negativo sul Disegno di legge.

L'assegno di studio riguarda soltanto le rette ed il combinato disposto tra il comma 2 dell'art. 2 (l'assegno di studio può coprire fino al 50% delle spese sostenute) e il comma 3 dell'art. 3 (l'entità dell'assegno di studio non può essere inferiore ad Euro 250 e superiore a Euro 1.000) significa che l'assegno di studio non viene dato a chi sostiene spese inferiori a 500 Euro (circa 1 milione).

Questo significa che le famiglie che hanno figli iscritti e frequentanti la scuola statale sono esclusi. Per fare alcuni esempi: gli alunni delle scuole materne ed elementari statali non pagano nessuna "Retta" o "Tassa scolastica": le spese della famiglia sono quelle delle mense scolastiche e del trasporto (per coloro che se ne avvalgono). Gli alunni della scuola media di 1° grado hanno, al massimo, tra tasse scolastiche obbligatorie e il contributo alla scuola una spesa pro-capite che oscilla dalle 75 mila lire alle 150 mila lire. Anche nella secondaria di secondo grado le tasse scolastiche, i contributi alla scuola ed il pagamento (ove richiesto) di una quota parte dell'attività extracurricolari e/o opzionali in orario aggiuntivo non arrivano mai a superare le 200 mila lire annue.

Quindi, poiché in Liguria (come nel resto del paese) circa l'82% delle famiglie sceglie la scuola statale, il DDL si appresta a favorire il diritto allo studio di una minoranza pari al 18%, comprensiva comunque anche della scuola comunale, a tutto discapito della stragrande maggioranza.

L'esperienza della Regione Lombardia conferma che il buono - scuola esclude ogni forma di rimborso per le famiglie che hanno allievi nelle scuole statali.

Riteniamo che sia estremamente negativo e limitante rimborsare, come viene proposto nel DDL, soltanto le spese della retta, escludendo: mense scolastiche, trasporti, attività extra-curricolari in orario aggiuntivo, volte a migliorare la qualità del Piano dell'Offerta Formativa; sembra che il DDL non conosca la realtà attuale della scuola italiana ed il suo effettivo funzionamento sul territorio. Del resto la lettura del DDL stesso per la terminologia scelta, per i riferimenti occasionali alla scuola rivela da parte degli estensori una visione "arcaica" del sistema scolastico, che richiederebbe, quanto meno, una

consultazione (anche via Internet, collegandosi con il sito del M.I.U.R.: [www.istruzione.it](http://www.istruzione.it)) della Area tematica autonomia che è presente in maniera dettagliata e estremamente ricca (Documenti, normativa, progetti in corso) nel sito stesso.

L'altro elemento fortemente discriminatorio è legato all'indicazione del reddito imponibile complessivo del nucleo familiare, che il DDL indica come reddito imponibile complessivo inferiore ad Euro 40.000, limite aumentato in ragione di Euro 10.000 per ogni figlio a carico oltre il primo e di ulteriori Euro 20.000 per i nuclei familiari con persone disabili. Proponiamo di abbassare l'indicazione del reddito imponibile complessivo ad Euro 26.000, limite aumentato in ragione di Euro 8.000 per ogni figlio a carico oltre il primo e di ulteriori Euro 16.000 per i nuclei familiari con persone disabili. Per quanto riguarda il comma 4 dell'art. 2, dove si legge che ogni anno la regione emana un bando pubblico, trasmesso ad ogni istituzione scolastica, in relazione agli adempimenti per usufruire dell'assegno di studio, chiediamo quali somme siano state previste per consentire correttamente alle istituzioni scolastiche autonome di adempiere a questa pratica amministrativa non contemplata né nei contratti di lavoro dei dipendenti, né nelle spese di facile consumo e funzionamento delle scuole stesse: faccio esplicito riferimento all'aggravio di spesa legato alla duplicazione della modulistica, all'aggravio di lavoro a carico del personale amministrativo per informare le famiglie, raccogliere le pratiche, trasmetterle in regione.

Se l'assegno di studio riguarda nella pratica solo le famiglie che hanno figli nelle scuole paritarie l'elemento negativo del DDL è che nessun assegno è previsto per gli studenti frequentanti le scuole statali.

Un assegno finalizzato al rimborso, per esempio, delle spese sostenute per la frequenza delle attività didattiche integrative, cioè quelle attività extracurricolari (opzionali o obbligatorie) in orario aggiuntivo rispetto al normale curriculum scolastico che arricchiscono la qualità della scuola dell'autonomia. Il Piano dell'offerta formativa di tutte le scuole liguri si è arricchito e potenziato (a partire dall'a.s. 1999/2000) di corsi di seconda e terza lingua comunitaria, informatica, educazione musicale, educazione motoria, attività di educazione all'immagine, scenografia, teatro (per citare le attività più diffuse) che mirano a potenziare la formazione critica dei nostri giovani.

Per tutti questi motivi il nostro giudizio negativo sul DDL. Diciamo no al buono scuola, contrapponendo a questa scelta contenuti, proposte diverse, quindi, di una scuola più moderna, perché coniuga insieme l'esigenza di un elevamento del livello dell'istruzione di tutti i cittadini con un percorso educativo e didattico di alta qualità.

### 3. Note agli articoli

#### *Nota all'articolo 1*

- La legge 10 marzo 2000 n. 62 è pubblicata nella G.U. 21 marzo 2000 n. 67.

*Note all'articolo 4*

- *Il d. lgs. 31 marzo 1998 n. 109 è pubblicato nella G.U. 18 aprile 1998 n. 90.*
- *La legge 27 dicembre 1997 n. 449 è pubblicata nella G.U. 30 dicembre 1997 n. 302 S.O..*

*Nota all'articolo 5*

- *La legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 è pubblicata nel B.U. 7 dicembre 1977 n. 49 S.O..*

*4. Struttura di riferimento:**Ufficio Istruzione e Diritto allo Studio.*


---



---

**LEGGE REGIONALE 26 marzo 2002 n. 15**
**Ordinamento contabile della Regione Liguria.**

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

**TITOLO I**

**PRINCIPI GENERALI  
AUTONOMIA CONTABILE  
DEL CONSIGLIO REGIONALE**

**Articolo 1**

(Oggetto)

1. La presente legge disciplina l'ordinamento contabile della Regione Liguria assicurando la coerenza dei bilanci e della loro gestione al perseguimento degli obiettivi della politica regionale.

**Articolo 2**

(Principi dell'ordinamento contabile della Regione)

1. L'ordinamento contabile della Regione si fonda su principi volti a:

a) consentire alla politica finanziaria della Regione di concorrere con la finanza statale e locale al perseguimento degli obiettivi di convergenza e stabilità derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Unione Europea;

b) conferire chiarezza e trasparenza ai documenti contabili al fine di offrire la massima comprensione dei fatti contabili ed economici riguardanti l'attività della Regione;

c) porre in essere gli strumenti per riscontrare il grado di efficacia ed efficienza dei processi di acquisizione ed impiego delle risorse;

d) rispettare la distinzione tra ruolo di direzione politico - amministrativa e ruolo di gestione amministrativa sottolineando la responsabilità della dirigenza nella gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali;

e) assicurare la piena autonomia finanziaria e contabile del Consiglio regionale per il proprio funzionamento;

f) fornire allo Stato e alle altre Regioni, in termini di reciprocità e a richiesta, ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia disciplinata dalla presente legge, nonché concordare con essi le modalità di utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi ed altre forme di collaborazione.

2. La Regione demanda le modalità attuative, organizzative e gestionali ad appositi regolamenti.

**Articolo 3**

(Autonomia finanziaria e contabile del Consiglio regionale)

1. Al Consiglio regionale è assicurata l'autonomia finanziaria e contabile nel rispetto dei principi costituzionali e statutari e delle disposizioni contenute nella normativa nazionale e regionale vigente in materia.

2. Le modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria e contabile del Consiglio regionale sono disciplinate dal regolamento interno di amministrazione e contabilità.

3. Il fabbisogno necessario al funzionamento del Consiglio regionale è determinato annualmente tenuto conto dei criteri stabiliti dal documento di programmazione economico-finanziaria regionale nel quadro delle compatibilità complessive della finanza regionale.
4. L'importo complessivo del fabbisogno necessario al funzionamento dell'Assemblea è trasmesso al Presidente della Giunta regionale ai fini dell'iscrizione nel bilancio di previsione della Regione.
5. Il fabbisogno del Consiglio regionale costituisce per la Regione spesa obbligatoria ed è iscritto in un'unica unità previsionale di base del bilancio di previsione della Regione, sotto la denominazione "Spesa per l'Assemblea legislativa regionale". A detta unità previsionale di base corrisponde un solo capitolo.
6. Il fabbisogno del Consiglio regionale viene messo a disposizione del Presidente del Consiglio regionale.
7. Il rendiconto dei risultati finali della gestione del Consiglio è allegato al rendiconto generale della Regione.

## TITOLO II

### STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO E LEGGI REGIONALI DI SPESA

#### Articolo 4

(Strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio)

1. Gli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio adottati dalla Regione sono:
  - a) il documento di programmazione economico-finanziaria regionale;
  - b) la legge finanziaria e le leggi collegate;
  - c) il bilancio pluriennale;
  - d) il bilancio di previsione annuale;
  - e) il rendiconto generale.

#### Articolo 5

(Documento di programmazione economico-finanziaria regionale)

1. La Regione adotta ogni anno il documento di programmazione economico-finanziaria regionale che delinea la manovra di finanza regionale per il periodo del bilancio pluriennale ed indica i criteri e i parametri per la formazione del bilancio annuale e pluriennale.
2. Entro il 31 luglio di ogni anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, ai fini delle conseguenti determinazioni, il documento di programmazione economico finanziaria regionale.
3. Il documento di programmazione economico finanziaria regionale contiene l'analisi della situazione economico-finanziaria, gli obiettivi finali della manovra di finanza regionale e gli strumenti per realizzare gli obiettivi prefissati. Contiene inoltre il quadro dell'evoluzione prevista dei flussi finanziari regionali anche alla luce delle scelte e degli indirizzi del documento di programmazione economico-finanziaria nazionale.

#### Articolo 6

(Legge finanziaria e leggi collegate)

1. Contestualmente al bilancio annuale e pluriennale la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale entro il 30 settembre di ogni anno il disegno di legge finanziaria e i disegni di legge ad essa collegati.
2. La legge finanziaria, in attuazione degli obiettivi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede per il medesimo periodo alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente. Essa indica:
  - a) le variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale;
  - b) il livello massimo di indebitamento;

- c) la quantificazione dei fondi speciali di parte corrente e in conto capitale;
  - d) la quantificazione degli stanziamenti che le leggi vigenti rinviano alla legge finanziaria;
  - e) la rimodulazione delle spese a carattere pluriennale;
  - f) gli stanziamenti di spesa a sostegno dell'economia.
3. La legge finanziaria non può contenere norme di delega di funzioni o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
  4. Le leggi collegate dispongono modifiche e integrazioni alle leggi regionali di spesa vigenti al fine di rendere più efficace l'azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria regionale. Le disposizioni contenute nelle leggi collegate devono riguardare settori omogenei di intervento ed avere contenuti economici e finanziari.
  5. La legge finanziaria e le leggi collegate, a carattere non ordinamentale, sono approvate immediatamente prima della corrispondente legge di bilancio, dalla quale traggono il riferimento necessario per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni pluriennali di spesa da esse disposte.

#### **Articolo 7**

(Bilancio pluriennale)

1. La Regione adotta ogni anno, contestualmente al bilancio annuale, il bilancio pluriennale redatto in termini di competenza.
2. Il bilancio pluriennale ha una durata minima di tre anni e massima di cinque ed è aggiornato annualmente.
3. Il bilancio pluriennale è elaborato con riferimento alla manovra di finanza regionale delineata dal documento di programmazione economico-finanziaria regionale e rappresenta il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e impiegare nel periodo considerato, sia in base alla legislazione statale e regionale già in vigore (bilancio pluriennale

a legislazione vigente), sia in base ai previsti nuovi interventi legislativi (bilancio pluriennale programmatico).

4. Il bilancio pluriennale a legislazione vigente costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della Regione a carico di esercizi futuri.
5. L'adozione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate, né ad eseguire le spese in esso contemplate.
6. Il bilancio pluriennale a legislazione vigente e il bilancio di previsione annuale possono essere rappresentati in un unico documento.

#### **Articolo 8**

(Struttura e contenuto del bilancio pluriennale)

1. Il bilancio pluriennale indica per ciascuna ripartizione dell'entrata e della spesa, oltre alla quota relativa all'esercizio iniziale, la quota relativa all'esercizio successivo.
2. Nel bilancio pluriennale le entrate sono rappresentate almeno a livello di titolo e di categoria, in conformità allo schema di classificazione adottato per il bilancio di previsione annuale.
3. Nel bilancio pluriennale le spese sono rappresentate almeno a livello di area omogenea di attività, in conformità alla classificazione adottata per il bilancio di previsione annuale.

#### **Articolo 9**

(Leggi di spesa pluriennale)

1. Le leggi regionali che comportano a carico della Regione spese a carattere pluriennale si distinguono, ai fini della loro copertura finanziaria, in funzione delle cause da cui deriva la pluriennalità della spesa nei seguenti tre tipi:
  - a) leggi che prevedono attività o interventi a carattere continuativo o ripetitivo che non richiedono la predeterminazione del finanziamento;
  - b) leggi che prevedono opere o interventi spe-

cifici il cui onere per ragioni d'ordine finanziario o tecnico viene posto a carico di più esercizi;

- c) leggi che, in relazione all'interesse preminente per la continuità e la regolarità dell'erogazione della spesa nel tempo, autorizzano nell'anno iniziale l'assunzione di obbligazioni sotto forma di limiti di impegno che si ripetono automaticamente per più esercizi futuri.

#### **Articolo 10**

(Quantificazione delle leggi di spesa per attività o interventi continuativi o ripetitivi)

1. Le leggi di spesa pluriennale di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), stabiliscono di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la quantificazione della relativa spesa.
2. In relazione a tali leggi la Regione può dar corso alle procedure e agli adempimenti previsti dalla legge, con esclusione degli atti dai quali comunque sorga l'obbligo della Regione di assumere impegni a norma dell'articolo 67.

#### **Articolo 11**

(Quantificazione delle leggi di spesa pluriennale per opere od interventi da imputarsi a più esercizi)

1. Le leggi di spesa pluriennale di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), possono indicare l'ammontare complessivo della spesa prevista per l'intera opera od intervento, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso o già presentato al Consiglio, rinviando ai successivi bilanci la determinazione delle quote di spesa destinate a gravare su ciascuno dei relativi esercizi, salvo in ogni caso quanto disposto all'articolo 19.
2. Tali leggi possono autorizzare la stipulazione di contratti o comunque l'assunzione di obbligazioni da parte della Regione nei limiti dell'intera somma in esse indicata, fermo restando che formano impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio, ai sensi dell'articolo 67, soltanto le somme corrispondenti alle obbligazioni che vengono a scadere nel corso del relativo esercizio.

#### **Articolo 12**

(Quantificazione delle leggi relative a spese ad erogazione continua e regolare)

1. Le leggi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), stabiliscono l'ammontare massimo della somma a carico di ciascun esercizio, salvo in ogni caso quanto disposto dall'articolo 19.

### **TITOLO III**

#### **BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE**

#### **Articolo 13**

(Esercizio finanziario)

1. L'esercizio finanziario della Regione al quale deve riferirsi il bilancio di previsione ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

#### **Articolo 14**

(Presentazione ed approvazione del bilancio annuale di previsione)

1. Il bilancio di previsione è presentato contestualmente al disegno di legge finanziaria dalla Giunta regionale al Consiglio regionale entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce ed è approvato con legge entro il successivo 15 dicembre.

#### **Articolo 15**

(Universalità ed integralità del bilancio)

1. Tutte le entrate devono essere iscritte nel bilancio regionale al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse.
2. Parimenti tutte le spese devono essere iscritte nel bilancio integralmente, senza essere ridotte delle eventuali entrate correlative.
3. Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio della Regione.

#### **Articolo 16**

(Contenuto del bilancio di previsione)

1. Le previsioni del bilancio annuale della Re-

gione sono formulate in termini di competenza e in termini di cassa.

2. Le previsioni di bilancio sono articolate, per l'entrata e per la spesa, in unità previsionali di base. Le unità previsionali di base sono determinate con riferimento ad aree omogenee di entrata e di spesa, anche a carattere strumentale, in cui si articolano le competenze della Regione. Le contabilità speciali sono articolate in capitoli sia nell'entrata, sia nella spesa.
3. Per ogni unità previsionale di base sono indicati:
  - a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
  - b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;
  - c) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.
4. Tra le entrate o le spese di cui al comma 3, lettera b), è iscritto l'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio determinato ai sensi dell'articolo 52.
5. Tra le entrate di cui al comma 3, lettera c), è iscritto l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
6. Formano oggetto di specifica approvazione del Consiglio regionale le previsioni di cui ai commi precedenti. Le contabilità speciali sono approvate nel loro complesso.

#### **Articolo 17**

(Ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli)

1. Con il progetto di bilancio annuale è presen-

tato al Consiglio regionale un documento tecnico in cui le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli ai fini della gestione.

2. Nel documento tecnico è indicato, con riferimento ai capitoli contenuti in ciascuna unità previsionale di base, il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa, con le relative disposizioni legislative.
3. I capitoli sono determinati per l'entrata in relazione all'oggetto e per la spesa in relazione all'oggetto e al contenuto economico e funzionale.
4. Sulla base del bilancio approvato dal Consiglio regionale o dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio, la Giunta regionale provvede a ripartire in via definitiva le unità previsionali di base in capitoli ai fini della gestione e rendicontazione, nonché ad attribuire ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per gli interventi, i programmi e i progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione della spesa.
5. La numerazione dei capitoli può essere anche discontinua in relazione alle necessità della codificazione meccanografica.

#### **Articolo 18**

(Quantificazione delle entrate di competenza)

1. Le previsioni di entrata vengono determinate mediante valutazioni effettuate sulla base di leggi o di altri provvedimenti tenuto conto, ove occorra, dei criteri di ripartizione già adottati in passato dagli organi competenti e di altri elementi attendibili e, per quanto concerne in particolare le entrate da mutuo, dei limiti massimi della capacità di indebitamento e, per le entrate tributarie, dell'andamento del gettito nell'esercizio precedente e delle tendenze evolutive della base imponibile.

#### **Articolo 19**

(Quantificazione delle spese di competenza)

1. Gli stanziamenti di spesa sono iscritti in bilancio nella misura indispensabile per lo svolgimento delle attività e degli interventi che,

sulla base della legislazione vigente, si prevede daranno luogo nel corso dell'esercizio a impegni di spesa ai sensi dell'articolo 67.

2. Gli stanziamenti di spesa di competenza sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali ed agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.
3. Le spese relative all'ordinario funzionamento degli organi ed uffici regionali vengono determinate tenendo anche conto delle prevedibili variazioni dei prezzi e, per le spese di personale, dell'applicazione della normativa in materia e degli accordi sindacali.
4. Nel caso di limiti di impegno autorizzati in passato e comportanti erogazioni in annualità a carico del bilancio regionale, lo stanziamento deve essere contenuto nei limiti delle obbligazioni effettivamente assunte che vengono a scadenza nell'esercizio cui il bilancio si riferisce, fatti comunque salvi i maggiori stanziamenti per nuovi limiti d'impegno da assumersi nel corso dell'esercizio stesso.
5. Le somme stanziare a fronte di obbligazioni su limiti d'impegno già assunte in passato e che vengono a scadenza nell'esercizio cui si riferisce il bilancio debbono essere iscritte in capitoli separati rispetto a quelli relativi agli stanziamenti afferenti nuovi limiti di impegno.
6. Nel caso di spese pluriennali determinate nel loro ammontare complessivo la relativa quota da stanziare a carico dell'esercizio cui si riferisce il bilancio deve essere determinata nei limiti della spesa totale autorizzata dalla legge, tenuto conto delle quote già stanziare negli esercizi precedenti e degli impegni già assunti.
7. Le spese relative a trasferimenti a favore di enti locali ed altri soggetti sono quantificate in funzione dei tempi di realizzazione dell'intervento da parte dei beneficiari, avuto riguardo alle procedure e modalità previste dalle singole leggi di intervento nel quadro di specifiche indicazioni di programma.

## Articolo 20

(Quantificazione delle previsioni di cassa)

1. Nel bilancio annuale le previsioni di cassa per l'entrata comprendono:
  - a) la presunta giacenza iniziale di cassa;
  - b) per ciascuna unità previsionale di base l'ammontare complessivo delle entrate che si prevede di riscuotere e versare durante l'esercizio sia in conto residui che in conto competenza.
2. Analogamente le previsioni di cassa per la spesa comprendono:
  - a) per ciascuna unità previsionale di base l'ammontare complessivo delle spese che si prevede di pagare nel corso dell'esercizio sia in conto residui che in conto competenza;
  - b) l'ammontare delle somme che vengono distintamente accantonate per ciascuno dei fondi di cui agli articoli 27, 40, 41 e 42.

## Articolo 21

(Equilibrio di competenza)

1. Nel bilancio annuale il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui e da altre forme di indebitamento autorizzate con la legge di approvazione del bilancio nei limiti di cui all'articolo 56.

## Articolo 22

(Equilibrio di cassa)

1. Nel bilancio annuale, il totale delle spese di cui si autorizza il pagamento non può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di riscuotere sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa.

## Articolo 23

(Struttura del bilancio annuale)

1. Il bilancio annuale consta:



- a) di uno stato di previsione dell'entrata;
- b) di uno stato di previsione della spesa;
- c) di un quadro generale riassuntivo e dei prospetti allegati.

#### **Articolo 24**

(Classificazione dell'entrata)

1. Lo stato di previsione dell'entrata è ripartito nei seguenti titoli:
  - Titolo I: entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione;
  - Titolo II: entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione europea, dello Stato e di altri soggetti;
  - Titolo III: entrate extratributarie;
  - Titolo IV: entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale;
  - Titolo V: entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie;
  - Titolo VI: entrate per contabilità speciali.
2. Le entrate di cui al comma 1 sono ordinate:
  - a) in categorie secondo la natura dei cespiti;
  - b) in unità previsionali di base ai fini dell'approvazione del Consiglio regionale;
  - c) in capitoli secondo il rispettivo oggetto ai fini della gestione e della rendicontazione.

#### **Articolo 25**

(Classificazione della spesa)

1. Lo stato di previsione della spesa è ripartito in:
  - a) aree omogenee di attività definite con riguardo alle competenze regionali;
  - b) unità previsionali di base ai fini della ap-

provazione del Consiglio regionale. Nella medesima unità previsionale di base non possono essere incluse spese correnti, spese in conto capitale e spese per il rimborso di mutui e di altre forme di indebitamento;

- c) capitoli in relazione all'oggetto, al contenuto economico e funzionale della spesa ed al carattere giuridicamente obbligatorio della stessa, ai fini della gestione e della rendicontazione.

2. La spesa è comunque riclassificata in funzioni obiettivo definite con riguardo alle politiche regionali.

#### **Articolo 26**

(Natura e contenuto del capitolo di spesa)

1. Il capitolo costituisce l'unità elementare ai fini della gestione e della rendicontazione.
2. Nel medesimo capitolo non possono essere incluse:
  - a) spese relative a funzioni proprie della Regione e spese relative a funzioni delegate dallo Stato;
  - b) spese finanziate con assegnazioni dello Stato e della Unione europea a destinazione vincolata iscritte nello stato di previsione dell'entrata dello stesso bilancio ed altre spese;
  - c) spese relative ad obbligazioni su limiti di impegno già assunte in passato e che vengono a scadenza nel corso dell'esercizio e spese relative ad obbligazioni che si prevede di assumere su nuovi limiti di impegno ancorché autorizzati per le stesse finalità.
3. La denominazione del capitolo deve essere formulata in modo che risultino chiaramente e analiticamente l'oggetto, la finalità e i destinatari della spesa.

#### **Articolo 27**

(Fondi speciali)

1. Nel bilancio annuale sono iscritti in apposite unità previsionali di base i fondi speciali di

cui all'articolo 6, comma 2, lettera c), destinati alla copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi da perfezionarsi nel corso dell'esercizio o ai sensi dell'articolo 29.

2. In allegato al bilancio i fondi speciali sono ripartiti con riferimento alle aree omogenee di attività.

### **Articolo 28**

(Utilizzazione dei fondi speciali)

1. I fondi speciali non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa, ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle autorizzazioni di spesa delle unità previsionali esistenti e di nuove unità dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.
2. Le quote dei fondi speciali che non risultano utilizzate al termine dell'esercizio costituiscono economia di spesa, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 29.

### **Articolo 29**

(Proroga della validità dei fondi speciali)

1. Ai fini della copertura finanziaria delle spese derivanti da provvedimenti legislativi non approvati nel termine dell'esercizio nel quale sono stanziati i relativi fondi speciali può farsi riferimento alle quote non utilizzate degli stessi, purché tali provvedimenti siano stati presentati al Consiglio regionale entro la fine dell'esercizio di competenza dei fondi medesimi con riferimento alle aree omogenee di attività individuate nella ripartizione prevista all'articolo 27, comma 2, e siano approvati prima della legge di rendiconto dell'esercizio.
2. Le quote dei fondi speciali utilizzate ai sensi del comma 1 restano assegnate al bilancio di competenza nel quale i fondi furono iscritti, mentre gli stanziamenti delle nuove o maggiori spese sono iscritti nel bilancio dell'esercizio successivo.
3. In riferimento a tali nuove o maggiori spese nel bilancio deve essere effettuata una annotazione dalla quale risulti che si tratta di spese finanziate con ricorso ai fondi speciali del bilancio di competenza nel quale essi furono

iscritti. Fino a quando non sia approvata la legge di rendiconto di tale esercizio, le spese di cui al presente comma sono ininfluenti ai fini del calcolo dell'eventuale disavanzo di cui all'articolo 21.

### **Articolo 30**

(Quadro generale riassuntivo e allegati al bilancio di previsione)

1. Il quadro generale riassuntivo del bilancio riporta, distintamente per titoli e per aree omogenee di attività, rispettivamente, i totali delle entrate e delle spese.
2. Al quadro generale è allegato un prospetto che mette a raffronto le entrate, distinte per unità previsionali di base, derivanti da assegnazioni dello Stato e dell'Unione europea, con l'indicazione della rispettiva destinazione specifica risultante dalla legge o dai provvedimenti di assegnazione e di riparto, e le spese, distinte anch'esse in unità previsionali di base, aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette; il totale degli stanziamenti di competenza relativi a tali spese non può essere inferiore, in ciascun bilancio, al totale delle rispettive entrate di competenza, salvo quanto disposto dall'articolo 50.
3. Al bilancio di previsione sono inoltre allegati:
  - 1) l'elenco delle spese obbligatorie e d'ordine;
  - 2) la ripartizione dei fondi speciali ai sensi dell'articolo 27;
  - 3) l'elenco delle spese da finanziare con mutui e altre forme di indebitamento;
  - 4) l'elenco delle unità previsionali di base tra le quali sono consentite variazioni ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettere d) ed e);
  - 5) l'elenco delle garanzie fidejussorie principali e sussidiarie prestate dalla Regione ai sensi dell'articolo 51, con specificazione sintetica della legge autorizzativa, dei beneficiari, del capitale garantito, della durata e della fonte dell'obbligazione per la quale la fidejussione viene concessa;
  - 6) la riclassificazione della spesa per funzioni obiettivo;

- 7) la riclassificazione del bilancio regionale per consentire l'unificazione della classificazione anche economica delle entrate e delle spese ivi compresi i titoli contabili di entrata e di spesa e conseguire la necessaria armonizzazione con il bilancio dello Stato.

### **Articolo 31**

(Esercizio provvisorio)

1. Qualora entro il primo gennaio il bilancio relativo al nuovo anno finanziario non sia stato approvato dal Consiglio regionale è autorizzato con legge regionale l'esercizio provvisorio del bilancio per un periodo non superiore a quattro mesi sulla base del progetto di bilancio presentato dalla Giunta regionale.
2. In regime di esercizio provvisorio non possono essere apportate variazioni al progetto di bilancio posto a base dell'esercizio provvisorio stesso.

### **Articolo 32**

(Limitazioni della spesa durante l'esercizio provvisorio)

1. Durante l'esercizio provvisorio i competenti organi regionali sono autorizzati ad assumere impegni di spesa e a disporre i pagamenti limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base per ogni mese di gestione provvisoria del bilancio, o nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie per legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.
2. La legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio può, peraltro, stabilire che singole unità previsionali di base di spesa non obbligatoria non siano, ai fini dell'impegno e del pagamento, utilizzate ovvero siano utilizzate per quote inferiori a quella prevista dal comma 1.
3. Qualora l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del progetto di bilancio relativo al nuovo anno finanziario non intervenga entro il 31 dicembre dell'anno precedente al quale si riferisce, è consentita la gestione delle sole spese obbligatorie di cui all'articolo 40, com-

ma 3, per un periodo non superiore a due mesi.

### **Articolo 33**

(Esercizio provvisorio in pendenza dell'entrata in vigore)

1. Qualora la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio sia stata approvata dal Consiglio regionale entro la fine dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce, in pendenza dell'entrata in vigore, è autorizzata la gestione in via provvisoria del bilancio medesimo limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie per legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.
2. Quando l'autorizzazione alla gestione in via provvisoria del bilancio di cui al comma 1 riguarda la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio, restano comunque operanti gli eventuali maggiori limiti di spesa di cui all'articolo 32, comma 2.

### **Articolo 34**

(Attività legislativa durante l'esercizio provvisorio)

1. Le leggi di spesa approvate in regime di esercizio provvisorio che prevedono oneri a carico della competenza dell'esercizio in corso rinviando la loro copertura finanziaria alla legge di approvazione del bilancio.

### **Articolo 35**

(Assestamento del bilancio)

1. Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio regionale approva con legge l'assestamento del bilancio su proposta della Giunta regionale presentata al Consiglio entro il 31 maggio.
2. Con la legge di assestamento sulla base delle risultanze contabili alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce si provvede:

- a) all'aggiornamento dei residui attivi e passivi;
  - b) all'aggiornamento della giacenza iniziale di cassa;
  - c) alla determinazione del saldo finanziario positivo o negativo provvisorio e alla rideeterminazione dell'ammontare dell'indebitamento eventualmente autorizzato a copertura del saldo finanziario negativo.
3. Con la legge di assestamento del bilancio si possono introdurre ulteriori variazioni al bilancio stesso per adeguare le previsioni iniziali di competenza e di cassa di entrata e di spesa alle effettive esigenze di accertamento e riscossione nonché di impegno e pagamento fermo restando i vincoli relativi all'equilibrio del bilancio di cui agli articoli 21 e 22.
4. Alla legge di assestamento del bilancio è allegata la dimostrazione del saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio precedente di cui al comma 2, lettera c). Devono inoltre essere modificati, ove occorra, gli allegati di cui all'articolo 30.

### Articolo 36

(Variazioni al bilancio)

1. Le variazioni al bilancio, compresi gli storni da una unità previsionale di base all'altra, sia per quanto riguarda gli stanziamenti di competenza che per quanto riguarda gli stanziamenti di cassa, sono disposte con legge regionale, salvo quanto previsto all'articolo 37.
2. Le leggi regionali che pongono a carico del bilancio in corso nuove o maggiori spese autorizzano la corrispondente variazione al bilancio stesso.

### Articolo 37

(Variazioni al bilancio con provvedimento amministrativo)

1. La legge di approvazione del bilancio può autorizzare la Giunta regionale ad apportare variazioni al bilancio medesimo nel corso dell'esercizio con provvedimento amministrativo:

- a) per l'istituzione di nuove unità previsionali di base di entrata, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione europea o da altri soggetti istituzionali, nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore o siano relative a convenzioni già sottoscritte;
- b) per l'adeguamento dei capitoli di entrata e di spesa relativi alle contabilità speciali;
- c) conseguenti al ricorso all'indebitamento autorizzato da provvedimenti statali con oneri a carico del bilancio dello Stato;
- d) compensative, all'interno della medesima classificazione economica, tra unità previsionali di base strettamente collegate nell'ambito di una stessa area omogenea di attività;
- e) compensative, all'interno della medesima classificazione economica, tra unità previsionali diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da strumenti di programmazione negoziata.

2. La Giunta regionale può effettuare con provvedimento amministrativo variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge.
3. Le variazioni compensative di cui al comma 1, lettere d) ed e), e al comma 2 devono rispettare i vincoli imposti dalla fonte regionale, nazionale e comunitaria.
4. La Giunta regionale effettua altresì con provvedimento amministrativo le variazioni previste agli articoli 40, 41 e 42.
5. La Giunta regionale con proprio provvedimento può incaricare la dirigenza ad effettuare le variazioni di cui ai commi 2 e 4.
6. Le variazioni al bilancio con provvedimento

amministrativo sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione.

### Articolo 38

(Variazioni al bilancio dopo il 30 novembre)

1. Nessuna variazione al bilancio, salvo quelle previste dall'articolo 37, comma 1, lettere a), b) e c), può essere deliberata dopo il 30 novembre dell'anno cui il bilancio si riferisce.

### Articolo 39

(Fondi di riserva)

1. Nel bilancio annuale sono iscritti in apposite unità previsionali di base:
  - a) il fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine;
  - b) il fondo di riserva per spese impreviste;
  - c) il fondo di riserva di cassa.
2. I fondi di riserva di cui al comma 1, lettere a) e b), sono iscritti in bilancio in termini sia di competenza che di cassa; il fondo di riserva di cui al comma 1, lettera c) è iscritto in soli termini di cassa.
3. I fondi di cui al comma 1 non sono utilizzabili per l'imputazione diretta di atti di spesa, ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento agli stanziamenti di spesa esistenti o, quando consentito, per la dotazione finanziaria di nuove unità previsionali di base e dei relativi capitoli dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi o amministrativi che autorizzano le spese medesime.

### Articolo 40

(Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine)

1. Nel bilancio annuale è iscritto un fondo di riserva per spese obbligatorie dipendenti dalla legislazione in vigore.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono prelevate dal fondo le somme necessarie per integrare gli stanziamenti rivelatisi insufficienti relativi a spese obbligatorie e d'ordine,

specificate nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 3, punto 1).

3. Sono comunque considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle riguardanti:
  - a) gli oneri del personale;
  - b) le imposte e le tasse;
  - c) gli oneri derivanti da contratti di somministrazione, di locazione e di affitto;
  - d) gli oneri per l'ammortamento dei mutui e dei prestiti;
  - e) gli oneri relativi a residui passivi dichiarati perenti e reclamati dai creditori ai sensi dell'articolo 45.

### Articolo 41

(Fondo di riserva per spese impreviste)

1. Nel bilancio annuale è iscritto un fondo di riserva per spese che non abbiano natura obbligatoria e che presentino congiuntamente le seguenti caratteristiche:
  - a) che non potevano prevedersi in alcun modo o in modo adeguato all'atto dell'approvazione della legge di bilancio;
  - b) che abbiano carattere di assoluta necessità;
  - c) che non impegnino con un principio di spesa continuativa i bilanci futuri.
2. Il prelevamento dal fondo e la iscrizione delle somme alle unità previsionali di base della spesa è disposto mediante deliberazione della Giunta regionale.

### Articolo 42

(Fondo di riserva di cassa)

1. Nel bilancio annuale è iscritto un fondo di riserva per far fronte ai maggiori pagamenti che si rendano necessari nel corso dell'esercizio rispetto agli stanziamenti di cassa disposti dalla legge di bilancio e dalle leggi di variazione dello stesso.

2. Il prelevamento di somme dal fondo è disposto con deliberazione della Giunta regionale.
3. L'ammontare del fondo di riserva di cassa è determinato dalla legge di bilancio e dalle leggi di variazioni allo stesso entro il limite massimo di un dodicesimo dell'ammontare complessivo dei pagamenti autorizzati dalle leggi medesime.
4. Fino alla approvazione della legge di assestamento la Giunta regionale può disporre prelievi dal fondo di riserva di cassa per consentire il pagamento di residui passivi risultanti in sede di chiusura dell'esercizio precedente non previsti o previsti in misura inadeguata nel bilancio.

#### **Articolo 43**

(Residui attivi)

1. Costituiscono residui attivi le somme accertate ai sensi della presente legge non riscosse e versate entro il termine dell'esercizio.
2. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali di gestione.
3. Le somme di cui al comma 1 vengono conservate nel conto dei residui fino a quando i relativi crediti non sono stati riscossi e versati o si sono estinti per prescrizione od altra causa.

#### **Articolo 44**

(Residui passivi)

1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma dell'articolo 67 e non pagate entro il termine dell'esercizio.
2. Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate, a norma dell'articolo 67, entro il termine dell'esercizio costituiscono economia di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, salvo quanto disposto al comma 3.

3. Le somme relative ad economie di spesa su stanziamenti di competenza o in conto residui finanziati con fondi assegnati con vincolo di destinazione sono reiscritte alla competenza del nuovo esercizio per le medesime o analoghe finalità, previa adozione dei necessari provvedimenti di ricognizione da parte della Giunta regionale.

#### **Articolo 45**

(Conservazione dei residui passivi. Perenzione amministrativa)

1. I residui passivi sono conservati nel conto dei residui per non più di due anni, successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato, per le spese correnti e per non più di cinque anni per le spese in conto capitale e contabilità speciali.
2. Trascorsi tali termini i residui passivi sono dichiarati perenti agli effetti della loro eliminazione in via amministrativa dalle scritture contabili, previo accertamento motivato delle ragioni del mantenimento a cura della struttura competente.
3. Nel bilancio annuale sono iscritte apposite unità previsionali di base nello stato di previsione della spesa aventi come oggetto il pagamento dei debiti regionali dichiarati perenti richiesti dai creditori a condizione che il debito non risulti estinto per prescrizione od altra causa. La quantificazione delle suddette unità previsionali di base è effettuata previa ragionevole e prudente valutazione della natura, dell'oggetto e della scadenza del debito.
4. Alla liquidazione delle summenzionate somme si provvede mediante l'assunzione di un nuovo impegno sugli appositi capitoli, previa verifica della sussistenza del diritto del creditore al pagamento e la corretta imputazione sulla base dell'originaria scrittura contabile.
5. La cancellazione di residui dichiarati perenti relativi a spese finanziate con fondi assegnati con vincolo di destinazione ai sensi di legge comporta, previa adozione dei necessari provvedimenti di ricognizione da parte della Giunta regionale, la correlativa reiscrizione delle somme stesse alla competenza del nuovo esercizio per le medesime o analoghe finalità.

6. La Giunta regionale individua con proprio provvedimento nell'ambito della dirigenza regionale i responsabili degli adempimenti del presente articolo.
7. La Giunta regionale può delegare l'atto di ricognizione previsto dal comma 5 e dall'articolo 44, comma 3, alla dirigenza.

#### **Articolo 46**

(Trasferimenti dei residui a nuovo bilancio e capitoli aggiunti)

1. I residui attivi e passivi che risultano accertati alla chiusura dell'esercizio sono trasferiti ai capitoli corrispondenti del bilancio annuale dell'esercizio successivo in sede separata dalla competenza del medesimo.
2. Nel caso in cui non esistano capitoli corrispondenti nel nuovo bilancio si provvede alla istituzione di capitoli aggiunti.

#### **Articolo 47**

(Separazione del conto dei residui da quello della competenza. Divieto di variazioni dei residui)

1. Il conto dei residui è tenuto distinto da quello della competenza in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della competenza e viceversa.
2. Nelle scritture deve tenersi conto distinto dei residui attivi e passivi secondo gli esercizi di provenienza.
3. In nessun caso si può iscrivere tra i residui degli anni decorsi alcuna somma nell'entrata o nella spesa che non sia stata compresa nella competenza degli anni anteriori.

#### **Articolo 48**

(Effettuazione di spese in conto residui prima dell'approvazione del rendiconto generale)

1. Dopo il primo gennaio possono effettuarsi, anche prima della approvazione del rendiconto generale dell'esercizio precedente, pagamenti sui residui derivanti dalla competenza dell'esercizio predetto, anche se in via provvisoria, registrandone l'importo nell'esercizio nuovo con imputazione al conto dei residui.

#### **Articolo 49**

(Fondi statali assegnati alla Regione)

1. Tutte le somme assegnate, a qualsiasi titolo, dallo Stato alla Regione confluiscono nel bilancio regionale senza vincolo a specifiche destinazioni.
2. Nei casi di assegnazioni dallo Stato alla Regione connesse a deleghe di funzioni amministrative la Regione ha facoltà di stanziare e di erogare somme eccedenti quelle assegnate dallo Stato nel rispetto, nel caso di delega, delle disposizioni di legge che disciplinano le relative funzioni.
3. La Regione ha altresì facoltà, qualora abbia erogato in un esercizio somme eccedenti quelle ad essa assegnate dallo Stato a norma del comma 2, di compensare tali maggiori spese con minori stanziamenti ed erogazioni per lo stesso scopo nei due esercizi immediatamente successivi.

#### **Articolo 50**

(Utilizzazione nell'esercizio successivo dei fondi statali)

1. La Regione può attribuire la spesa dei fondi statali di cui all'articolo 49, comma 1, alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo allorché, in relazione all'epoca in cui avviene l'assegnazione, non sia possibile far luogo all'impegno, a norma dell'articolo 67, entro il termine dell'esercizio nel corso del quale ha luogo l'assegnazione stessa.
2. Nel caso previsto dal comma 1, i fondi sono iscritti nella competenza del bilancio nel quale sono assegnati, mentre le corrispondenti spese sono iscritte nella competenza dell'esercizio successivo.
3. In riferimento a tali spese nel bilancio deve essere effettuata una annotazione dalla quale risulti che si tratta di spese finanziate con fondi statali iscritti nella competenza dell'esercizio precedente. Fino a quando non sia approvata la legge di rendiconto di tale esercizio le spese di cui al presente comma sono ininfluenti ai fini del calcolo dell'eventuale saldo finanziario negativo di cui all'articolo 21.

**Articolo 51**

(Garanzie prestate dalla Regione)

1. La Regione può concedere mediante legge garanzie fidejussorie, principali o sussidiarie, a favore di enti e altri soggetti.
2. In relazione a ciascuna fidejussione concessa la legge deve indicare i beneficiari, il capitale garantito, la durata, l'obbligazione specifica o generica per la quale è stata concessa, nonché la copertura finanziaria della relativa quota di rischio.

**Articolo 52**

(Saldo finanziario presunto)

1. Ai fini di cui all'articolo 16, in sede di formazione del bilancio di previsione di ciascun anno si determina il saldo finanziario presunto dell'esercizio in corso, attraverso la valutazione, rispetto alle previsioni di competenza, dei presunti maggiori o minori accertamenti di entrata e dei presunti minori impegni di spesa al 31 dicembre dell'esercizio in corso, nonché attraverso la valutazione dell'ammontare presunto dei residui alla stessa data.

**Articolo 53**

(Saldo finanziario provvisorio)

1. Scaduto il termine del 31 dicembre si determina in via provvisoria il saldo finanziario dell'esercizio precedente sulla base dei risultati della chiusura dell'esercizio medesimo, in vista del suo inserimento nel bilancio dell'esercizio in corso, in occasione dell'assestamento del bilancio previsto all'articolo 35.

**Articolo 54**

(Trasferimenti alla competenza di altri esercizi)

1. Le nuove o maggiori entrate e le nuove o maggiori spese di cui la Regione venga a conoscenza sulla base degli elementi indicati agli articoli 18 e 19, quando gli esercizi alla cui competenza dette entrate o spese si riferiscono sono ormai chiusi, rispettivamente possono essere acquisite e devono essere imputate alla competenza dell'esercizio in corso.
2. Le nuove o maggiori entrate e le nuove o

maggiori spese relative all'esercizio in corso o ad esercizi passati di cui la Regione venga a conoscenza in un periodo dell'anno in cui non è più possibile apportare variazioni al bilancio, rispettivamente possono essere acquisite e devono essere imputate alla competenza dell'esercizio successivo.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 le entrate e le spese vanno comunque registrate in appositi e distinti capitoli di bilancio.

**Articolo 55**

(Procedure per la formazione del bilancio pluriennale, del bilancio annuale di previsione e del rendiconto generale)

1. I direttori generali entro il 31 agosto di ciascun anno formulano le proposte per la formazione o l'aggiornamento del bilancio pluriennale e per la formazione del bilancio di previsione per l'esercizio successivo, tenuto conto degli obiettivi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria regionale, specificando per la spesa le occorrenze da giustificare analiticamente per ciascuna voce mediante idonea documentazione. Le proposte si riferiscono anche alle valutazioni dell'andamento della gestione dell'esercizio in corso al fine di fornire gli elementi per la determinazione del saldo finanziario presunto di cui all'articolo 52.
2. Analoghe proposte devono essere formulate entro il 30 aprile di ciascun anno ai fini della predisposizione della legge di assestamento del bilancio.
3. Le strutture regionali entro il 30 aprile di ciascun anno provvedono alla revisione dei residui attivi e passivi relativi ai capitoli di competenza fornendo gli elementi giustificativi dell'eventuale eliminazione o riduzione degli stessi in sede di formazione del rendiconto generale.

**TITOLO IV****L'INDEBITAMENTO****Articolo 56**

(Mutui e altre forme di indebitamento)

1. La contrazione di mutui e di altre forme di



indebitamento con oneri a carico del bilancio regionale è autorizzata esclusivamente con la legge di approvazione del bilancio o con le leggi di variazione al medesimo a copertura dell'eventuale disavanzo finanziario esistente tra le spese di investimento di cui si autorizza l'impegno e le entrate che si prevede di accertare a fronte di tali spese nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, a copertura delle spese per l'assunzione di partecipazioni societarie, nonché a copertura dell'eventuale saldo finanziario negativo dell'esercizio precedente determinato dalla mancata contrazione dei mutui o delle altre forme di indebitamento autorizzate con le leggi di bilancio dell'anno precedente.

2. La contrazione di nuovi mutui e di altre forme di indebitamento può essere autorizzata nei limiti in cui l'importo delle relative annualità di ammortamento aggiunte a quelle dei mutui e delle altre forme di indebitamento già contratti e a quelle dell'indebitamento già autorizzato e ancora da contrarre, non ecceda il 25 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate iscritte al Titolo I a norma dell'articolo 24, sempreché gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale a legislazione vigente.
3. Non può essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui e di altre forme di indebitamento se non è stato approvato dal Consiglio regionale il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti a quello al cui bilancio il nuovo indebitamento si riferisce.
4. La legge di approvazione del bilancio o le leggi di variazione al medesimo che autorizzano la contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento fissano il tasso di interesse massimo effettivo e la durata minima del periodo di ammortamento, nonché la copertura dei relativi oneri di ammortamento.

#### Articolo 57

(Validità dell'autorizzazione alla contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento)

1. L'autorizzazione alla contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento concessa con la legge di approvazione del bilancio o con le

leggi di variazione al medesimo decade al termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

2. Le entrate derivanti da operazioni di indebitamento perfezionate entro il termine dell'esercizio, se non rimosse, vengono iscritte tra i residui attivi.
3. Le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in relazione ad operazioni di indebitamento autorizzate ma non perfezionate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni.

#### Articolo 58

(Contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento)

1. Alla contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento provvede la Giunta regionale, in relazione ad effettive esigenze di cassa.
2. Nel deliberare le singole operazioni la Giunta regionale determina, nei limiti fissati dalla legge di autorizzazione, il tasso effettivo, la durata, l'ammontare degli altri oneri ed ogni altra eventuale condizione accessoria dell'operazione di indebitamento.
3. A garanzia dell'ammortamento dei mutui e delle altre forme di indebitamento contratte dalla Regione con oneri a carico del proprio bilancio, la Giunta regionale è autorizzata ad istituire speciale vincolo irrevocabile a favore dell'istituto mutuante ovvero dell'agente incaricato del servizio di pagamento ai portatori delle obbligazioni, dando mandato al tesoriere di pagare le rate di ammortamento alle relative scadenze ed autorizzandolo ad accantonare le somme occorrenti sul totale delle entrate tributarie non vincolate comprese nel titolo I, a norma dell'articolo 24, con precedenza su ogni altro pagamento.
4. La Giunta regionale è altresì autorizzata, nel rispetto della legislazione statale in materia, a cedere o cartolarizzare crediti di qualsiasi natura vantati dalla Regione, al fine di ridurre il costo del debito.
5. La Giunta regionale provvede alla contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento, con oneri a carico del bilancio dello Stato, direttamente sulla base delle relative autorizzazioni statali.

**Articolo 59**

(Anticipazioni di cassa)

1. Per fronteggiare temporanee deficienze di cassa, la Giunta regionale provvede, con propria deliberazione comunicata al Consiglio regionale, alla contrazione di anticipazioni per un importo non eccedente l'ammontare bimestrale delle entrate tributarie non vincolate, come desunte dal bilancio di previsione.
2. Con la stessa deliberazione si provvede alle variazioni di bilancio eventualmente necessarie.
3. Le anticipazioni devono essere estinte nell'esercizio finanziario in cui sono state contratte.

**TITOLO V**

**GESTIONE DEL BILANCIO E  
DEL PATRIMONIO.  
IL RENDICONTO GENERALE**

**Articolo 60**

(Stadi dell'entrata)

1. Le entrate previste in bilancio passano attraverso i seguenti stadi:
  - a) accertamento;
  - b) riscossione;
  - c) versamento.
2. I tre stadi possono essere, in taluni casi, simultanei.

**Articolo 61**

(Accertamento delle entrate)

1. L'entrata è accertata quando viene appurato il titolo e la ragione del credito, la persona del debitore e viene iscritto nella contabilità, come competenza dell'esercizio, l'ammontare del credito che viene a scadenza entro l'anno medesimo.

**Articolo 62**

(Riscossione ed incasso delle entrate)

1. La riscossione delle entrate deve essere fatta per mezzo della Tesoreria regionale e dei dipendenti regionali designati da appositi provvedimenti nei modi e con le forme in essi prescritti, contro rilascio di regolare quietanza e con l'onere della resa del conto.
2. La riscossione delle entrate è fatta per conto della Regione sotto la personale responsabilità di chi la esegue e con l'obbligo del versamento in Tesoreria.
3. Nessun titolo di credito verso la Regione può essere ricevuto in pagamento dei debiti verso la stessa.

**Articolo 63**

(Versamento delle entrate)

1. Coloro che riscuotono somme per conto della Regione sono tenuti al versamento alla Tesoreria regionale nei modi e nei termini stabiliti dalle norme in vigore.
2. La tesoreria è tenuta all'incasso anche quando le somme non siano iscritte nel bilancio o siano iscritte in difetto, od anche in pendenza della emissione del relativo ordinativo che deve essere in ogni caso immediatamente richiesto alla ragioneria.

**Articolo 64**

(Depositi presso la Tesoreria provinciale e centrale dello Stato)

1. La Regione intrattiene conti correnti infruttiferi ad essa intestati presso la Tesoreria centrale o presso la Tesoreria provinciale dello Stato per il deposito di fondi attribuiti alla Regione stessa in base a leggi statali.
2. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio annuale sono iscritte in appositi capitoli delle contabilità speciali, di cui agli articoli 24 e 25, le previsioni relative alle somme depositate sui conti correnti intestati alla Regione presso la Tesoreria centrale dello Stato.

**Articolo 65**

(Registrazione provvisoria di entrate non ancora previste in bilancio)

1. Le entrate di pertinenza della Regione versate sui conti correnti di cui all'articolo 64 non previste in bilancio, in attesa che a quest'ultimo vengano apportate le necessarie variazioni, sono registrate in appositi capitoli delle partite di giro allorchè vengano incassate.

**Articolo 66**

(Stadi della spesa)

1. Le spese previste nel bilancio passano attraverso i seguenti stadi:
  - a) impegno;
  - b) liquidazione;
  - c) ordinazione e pagamento.
2. I tre stadi possono essere, in alcuni casi, simultanei.

**Articolo 67**

(Impegni di spesa)

1. Gli impegni di spesa sono assunti, nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio in corso, dalla Giunta regionale e dalla dirigenza sulla base delle relative attribuzioni.
2. Formano impegni sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dalla Regione, in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili semprechè la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio, salvo quanto disposto dal regolamento.
3. Ai fini di quanto disposto nel comma 2, si considerano obbligazioni che vengono a scadenza nell'esercizio quelle che si perfezionano giuridicamente nell'esercizio stesso.
4. Dopo il 31 dicembre, chiuso l'esercizio finanziario, non possono essere assunti impegni salvo quanto disposto dall'articolo 68.

**Articolo 68**

(Impegni sulle leggi promulgate a fine esercizio o ad esercizio scaduto)

1. Le leggi di spesa approvate dal Consiglio regionale nel corso dell'esercizio ed entrate in vigore dopo il 10 dicembre ovvero nell'anno successivo, possono essere impegnate entro e non oltre il ventesimo giorno da quello dell'entrata in vigore della legge.

**Articolo 69**

(Liquidazione delle spese)

1. La liquidazione comporta l'identificazione del creditore, la determinazione dell'ammontare esatto del debito scaduto ed è disposta sulla base di documentazione idonea a comprovare il diritto del creditore e, nel caso di provviste di materiali da affidare a consegnatari, il ricevimento, il collaudo e l'iscrizione in inventario dei beni stessi.
2. Alla liquidazione delle spese provvedono di norma i dirigenti.

**Articolo 70**

(Ordinazione e pagamento delle spese)

1. L'ordinazione consiste nella disposizione impartita al tesoriere di provvedere al pagamento delle spese attraverso l'emissione del mandato di pagamento.
2. Il pagamento viene disposto nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza e di cassa mediante mandati diretti a favore dei singoli creditori tratti sulla Tesoreria regionale.
3. I titoli di spesa di cui al comma 1 sono firmati dal dirigente responsabile della ragioneria.

**Articolo 71**

(Funzionari delegati)

1. Per spese riguardanti particolari servizi i direttori generali, d'intesa con il direttore generale preposto all'area finanziaria, allorchè ritengono che il pagamento a mezzo di mandati diretti a favore dei creditori sia incompatibile

con le esigenze del servizio, possono autorizzare, mediante provvedimento motivato, l'apertura di credito presso la Tesoreria regionale a favore di dipendenti regionali, che assumono pertanto la figura di funzionario delegato al pagamento delle spese medesime, con l'obbligo della resa del conto.

2. I direttori generali con proprio atto approvano i rendiconti presentati dai funzionari delegati.
3. I funzionari delegati sono personalmente responsabili delle spese sostenute e della regolarità dei pagamenti disposti.

### **Articolo 72**

(Servizio di economato)

1. Il servizio di economato provvede alle spese di mantenimento e funzionamento degli uffici nonché alle spese di manutenzione degli stabili e dei mobili ad essi pertinenti e alle spese varie degli uffici e dei servizi che per la loro natura debbono farsi in economia ovvero qualora ricorrano speciali circostanze che ne richiedono l'esecuzione immediata.
2. Tale servizio è disciplinato da apposito regolamento che specifica la natura delle spese, il limite massimo entro cui le medesime devono essere contenute, le modalità delle anticipazioni e dei pagamenti, della resa del conto e della sua approvazione da parte del direttore generale competente.
3. I dipendenti delegati alla gestione dei servizi di economato sono personalmente responsabili delle spese sostenute e della regolarità dei pagamenti eseguiti.
4. La ragioneria esercita la vigilanza sulle attività degli addetti ai servizi di economato eseguendo verifiche di cassa ed ispezioni almeno una volta l'anno.

### **Articoli 73**

(Beni della Regione)

1. I beni della Regione sono descritti nell'inventario e nelle relative scritture patrimoniali.

### **Articolo 74**

(Rendiconto generale)

1. I risultati della gestione del bilancio e della gestione del patrimonio della Regione sono dimostrati nel rendiconto generale.
2. Il rendiconto generale comprende il conto del bilancio relativo alla gestione del bilancio e il conto generale del patrimonio relativo alla gestione delle attività e delle passività patrimoniali.

### **Articolo 75**

(Conto del bilancio)

1. Il conto del bilancio espone le risultanze della gestione delle entrate e delle spese secondo la stessa struttura del bilancio di previsione.
2. Il conto del bilancio espone, nell'ordine, per ciascuna unità previsionale di base di entrata:
  - a) l'ammontare dei residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio cui il conto si riferisce;
  - b) le previsioni finali di competenza;
  - c) le previsioni finali di cassa;
  - d) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto residui;
  - e) l'ammontare complessivo delle entrate riscosse e versate in conto competenza;
  - f) l'ammontare complessivo delle entrate riscosse e versate nell'esercizio;
  - g) l'ammontare delle entrate accertate nell'esercizio;
  - h) l'eccedenza di entrate o le minori entrate accertate rispetto alle previsioni di competenza;
  - i) le eccedenze di entrate e le minori entrate riscosse e versate rispetto alle previsioni di cassa;
  - j) l'ammontare dei residui attivi, accertati

- all'inizio dell'esercizio ed eliminati nel corso dell'esercizio;
- k) l'ammontare dei residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti rideterminati alla fine dell'esercizio in base alle cancellazioni effettuate e da riportare al nuovo esercizio;
- l) l'ammontare dei residui attivi formati nel corso dell'esercizio;
- m) l'ammontare complessivo dei residui attivi al termine dell'esercizio.
3. Il conto del bilancio espone, nell'ordine per ciascuna unità previsionale di base di spesa del bilancio:
- a) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio cui il conto si riferisce;
- b) le previsioni finali di competenza;
- c) le previsioni finali di cassa;
- d) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto residui;
- e) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto competenza;
- f) l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati nell'esercizio;
- g) l'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio;
- h) le economie rispetto agli stanziamenti di competenza;
- i) le economie rispetto agli stanziamenti di cassa;
- j) l'ammontare dei residui passivi, accertati all'inizio dell'esercizio ed eliminati nel corso dell'esercizio medesimo;
- k) l'ammontare dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti rideterminati alla fine dell'esercizio, in base alle cancellazioni, e da riportare al nuovo esercizio;
- l) l'ammontare dei residui passivi formati nel corso dell'esercizio;

- m) l'ammontare complessivo dei residui passivi al termine dell'esercizio.
4. La Giunta regionale predispose e trasmette al Consiglio regionale, a fini conoscitivi, un documento tecnico che accompagna e specifica il conto del bilancio con riferimento ai capitoli individuati nel bilancio di previsione.

#### **Articolo 76**

(Conto generale del patrimonio)

1. Il conto generale del patrimonio espone la dimostrazione della dinamica patrimoniale dalla consistenza iniziale a quella finale distintamente per:
- a) le attività e le passività finanziarie;
- b) i beni mobili e immobili;
- c) ogni altra attività e passività, nonché le poste rettificative.
2. Il conto generale del patrimonio contiene inoltre:
- a) la dimostrazione dei punti di concordanza fra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio;
- b) il conto generale delle rendite, delle spese e di altri aumenti e diminuzioni patrimoniali;
- c) la individuazione di beni suscettibili di utilizzazione economica.

#### **Articolo 77**

(Allegati al rendiconto generale)

1. Al rendiconto generale sono allegati:
- a) la riclassificazione della spesa per funzioni obiettivo;
- b) un prospetto in cui sono indicate riassuntivamente le spese erogate dagli enti locali nell'esecuzione delle funzioni ad essi conferite dalla Regione ai sensi dell'articolo 83;
- c) un elenco descrittivo dei beni appartenenti

al patrimonio immobiliare, con l'indicazione delle rispettive destinazioni, del reddito eventualmente prodotto e la loro consistenza all'inizio e al termine dell'esercizio;

- d) un elenco descrittivo dei mutui passivi ed altre passività nella consistenza all'inizio e al termine dell'esercizio;
- e) un elenco analitico delle fidejussioni concesse dalla Regione a terzi con l'indicazione per ogni fidejussione dei necessari elementi indentificativi;
- f) un elenco descrittivo degli incarichi attribuiti nel corso dell'esercizio per consulenze, studi, indagini e sperimentazioni, comunque denominati, con specificazione delle motivazioni, delle finalità e dei risultati, nonché delle relative spese impegnate e liquidate;
- g) la riclassificazione del conto del bilancio e del conto generale del patrimonio al fine di consentire l'armonizzazione dei conti con il rendiconto dello Stato.

#### **Articolo 78**

(Presentazione ed approvazione del rendiconto generale)

1. La Giunta regionale presenta il rendiconto generale al Consiglio regionale entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferisce.
2. Il rendiconto generale è approvato con legge regionale entro il 30 settembre.
3. Con l'approvazione del rendiconto generale le partite attive e passive in esso contenute sono intangibili.

#### **Articolo 79**

(Servizio di Tesoreria regionale)

1. Sono affidati alla Tesoreria regionale la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese della Regione e le altre incombenze derivanti dalla assunzione del servizio.
2. Le modalità di svolgimento del servizio di tesoreria ed i connessi rapporti obbligatori

sono disciplinati da apposita convenzione, il cui schema è approvato dalla Giunta regionale.

#### **Articolo 80**

(Controllo sulla Tesoreria regionale)

1. La ragioneria esercita la vigilanza sul servizio di Tesoreria regionale ed appone il visto di regolarità sul conto della gestione di cassa dell'esercizio chiuso reso ogni anno dal tesoriere e lo sottopone alla Giunta regionale per l'approvazione entro il 30 aprile.

#### **Articolo 81**

(Controllo di gestione. Sistema di budget)

1. La Regione attua il controllo di gestione anche ai fini dell'analisi e del monitoraggio dell'efficacia e dell'efficienza dei processi di acquisizione e di impiego delle risorse.
2. La Regione adotta, quale strumento di controllo di gestione, un sistema di budget allo scopo di pervenire alla formulazione di previsioni articolate per centri di responsabilità e di costo con riferimento ai risultati da conseguire, alle attività da realizzare, tenuto conto dei fattori produttivi a disposizione.
3. Le modalità operative ed organizzative del controllo di gestione sono disciplinate da apposito regolamento.

### **TITOLO VI**

#### **BILANCI DEGLI ENTI DIPENDENTI, DEGLI ENTI LOCALI E DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE REGIONALE**

#### **Articolo 82**

(Bilanci degli enti, delle aziende e delle agenzie regionali)

1. I rendiconti e i bilanci d'esercizio degli enti, delle agenzie, delle aziende e degli organismi regionali in qualunque forma costituiti o partecipati sono trasmessi al Consiglio regionale entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.
2. I bilanci indicati al comma 1 sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Ai fini del consolidamento dei conti pubblici e della omogeneizzazione contabile, gli enti, le agenzie, le aziende e gli organismi di cui al comma 1 effettuano specifiche elaborazioni per la ricostruzione dei flussi economico-finanziari, secondo le modalità e i termini di rilevazione fissati dalla Giunta regionale.

### **Articolo 83**

(Entrate e spese degli enti locali)

1. Nei bilanci e nei rendiconti degli enti locali le entrate e le spese relative all'esercizio di funzioni conferite dalla Regione sono rappresentate, nell'ambito dei criteri di classificazione vigenti per tali enti, in appositi stanziamenti per consentire, in allegato al rendiconto generale della Regione ai sensi dell'articolo 77, la rappresentazione dell'impiego dei fondi relativi alle funzioni conferite.
2. Gli enti locali trasmettono alla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, il rendiconto delle spese effettuate nell'esercizio precedente per le funzioni ad essi conferite.
3. Ai fini del consolidamento dei conti pubblici gli enti locali effettuano specifiche elaborazioni per la ricostruzione dei flussi finanziari secondo le modalità e i termini di rilevazione fissati dalla Giunta regionale.

### **Articolo 84**

(Società a partecipazione regionale)

1. Le società a partecipazione regionale presentano entro il 30 novembre di ciascun anno alla Giunta regionale una relazione previsionale sui programmi di attività e sull'andamento delle variabili economiche.

## **TITOLO VII**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Articolo 85**

(Abrogazione)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
  - a) la legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 (norme in materia di bilancio e contabilità);

b) la legge regionale 16 agosto 1988 n. 41 (modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 novembre 1977 n. 42);

c) la legge regionale 21 agosto 1991 n. 21 (modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 novembre 1977 n. 42);

d) la legge regionale 10 dicembre 1991 n. 38 (integrazione alla legge regionale 4 novembre 1977 n. 42);

e) l'articolo 9 bis della legge regionale 5 aprile 1994 n. 18 (norme sulle procedure di programmazione);

f) la legge regionale 27 gennaio 1995 n. 6 (ulteriori modifiche alla legge regionale 4 novembre 1977 n. 42);

g) il Titolo I della legge regionale 13 dicembre 1999 n. 39 (modifiche alla legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 e successive modifiche e integrazioni e alla legge 5 aprile 1994 n. 18. Introduzione del documento di programmazione economico finanziaria regionale, legge finanziaria e leggi ad essa collegate);

h) la legge regionale 14 marzo 2002 n. 11 (modifiche agli articoli 54, 55, 56 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 e successive modifiche ed integrazioni).

### **Articolo 86**

(Norme transitorie e finali)

1. Il progetto di bilancio per l'anno finanziario 2002 a base dell'autorizzazione dell'esercizio provvisorio può essere redatto secondo le disposizioni della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 (norme in materia di bilancio e contabilità) e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il rendiconto generale dell'esercizio 2001 è redatto secondo le disposizioni della l.r. 42/1977 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Le disposizioni in merito alla perenzione amministrativa di cui all'articolo 45, comma 1, si applicano a partire dal bilancio di previsione per l'anno 2003 e dal rendiconto generale per l'esercizio 2002.

4. Le disposizioni attuative della presente legge sono emanate attraverso regolamenti da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore. In fase di prima applicazione, detti regolamenti sono emanati sentita la competente Commissione consiliare che si esprime entro il termine di trenta giorni dalla richiesta di parere. Decorso infruttuosamente tale termine, il parere si intende espresso favorevolmente.
5. Nelle more dell'approvazione dei regolamenti di cui al comma 4 continua ad applicarsi la l.r. 42/1977 e successive modificazioni ed integrazioni in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge.
6. La competenza sugli atti non riservati alla Giunta regionale dalla presente legge è attribuita ai direttori o ai dirigenti con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
7. Qualora nei confronti della legge di approvazione del bilancio o della legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio il Governo o altra Regione abbia promosso la questione di legittimità costituzionale a norma dell'articolo 127 della Costituzione, la Giunta regionale può limitare la gestione del bilancio alle unità previsionali di base non coinvolte nell'impugnativa.

#### Articolo 87

(Norma di rinvio)

1. I riferimenti alla l.r. 42/1977 contenuti in leggi e regolamenti regionali o in altri provvedimenti devono intendersi effettuati con riguardo alle disposizioni della presente legge o dei regolamenti di attuazione ivi previsti.

#### Articolo 88

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla

e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 26 marzo 2002

IL PRESIDENTE  
Sandro Biasotti

---



---

#### NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 26 MARZO 2002 N. 15

*Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

##### 1. Dati relativi all'iter di formazione della legge

- a) *La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore G.B. Pittaluga, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 30 ottobre 2001 n. 51;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 7 novembre 2001, dove ha acquisito il numero d'ordine 177;*
- c) *è stato assegnato alla I Commissione consiliare ai sensi dell' articolo 23 comma 1 del Regolamento interno del Consiglio regionale l'8 novembre 2001;*
- d) *la I Commissione consiliare nella seduta del 5 dicembre ha deliberato di riunirsi in seduta ristretta per uno studio approfondito del disegno di legge;*
- e) *la I Commissione consiliare ha espresso parere favorevole all'unanimità sul testo rielaborato dalla Commissione ristretta il 25 febbraio 2002;*
- f) *è stato esaminato e approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 25 marzo 2002 (Relatore Consigliere F. Vassallo);*
- g) *la legge regionale entra in vigore il 3 aprile 2002.*

##### 2. Relazioni al Consiglio regionale

*Relazione di minoranza (Consigliere F. Vassallo)*

*Le profonde trasformazioni introdotte prima, nella di-*



disciplina del bilancio dello Stato (legge 3 aprile 1997 n. 94 "Modifiche alla legge 5 agosto 1978 n. 468 e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato") e, successivamente, in quella dei bilanci delle Regioni a Statuto ordinario (decreto legislativo 28 marzo 2000 n. 76 "Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999 n. 208") hanno avviato un processo evolutivo della contabilità pubblica verso schemi e forme di gestione non più soltanto connotati da aspetti meramente finanziari e contabili, ma da impostazioni di tipo economico.

In questo contesto, il disegno di legge, sottoposto oggi alla valutazione del Consiglio, ha lo scopo di disciplinare l'ordinamento contabile della Regione Liguria nei suoi principi fondamentali delineati dalla normativa statale demandandone le modalità attuative, organizzative e gestionali a successive norme regolamentari.

Tra gli elementi di novità si segnala la nuova struttura del bilancio per unità previsionali di base che porterà all'approvazione da parte del Consiglio di documenti contabili previsionali e consuntivi più snelli e maggiormente rappresentativi degli interventi nelle diverse aree di attività in cui si articolano le competenze regionali. La prevista riclassificazione della spesa per funzioni obiettivo delinea, poi, gli obiettivi della politica regionale nei diversi settori di intervento.

Il testo, che si rassegna alle valutazioni dell'Assemblea, è frutto di un lungo ed approfondito lavoro svolto dalla Commissione Ristretta appositamente istituita dalla I Commissione per consentire di vagliare con particolare attenzione l'articolato predisposto dalla Giunta. Il confronto in quella sede ha consentito di affinare il documento e di introdurre modifiche e integrazioni migliorative che rispondono, tra l'altro, all'esigenza di trasparenza e alla necessità che ai Consiglieri regionali venga garantita la possibilità di svolgere al meglio le funzioni di indirizzo e di controllo.

Entrando nel merito, il disegno di legge si compone di 88 articoli, suddivisi nei seguenti otto Titoli:

- Titolo I - Principi generali - Autonomia contabile del Consiglio regionale;
- Titolo II - Strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio e leggi regionali di spesa;
- Titolo III - Bilancio di previsione annuale;
- Titolo IV - L'indebitamento;
- Titolo V - Gestione del bilancio e del patrimonio. Il rendiconto generale;
- Titolo VI - Bilanci degli enti dipendenti, degli enti locali e delle società a partecipazione regionale;
- Titolo VII - Disposizioni transitorie e finali.

L'articolo 1 definisce l'oggetto della legge che si propone di disciplinare l'ordinamento contabile della Regione assicurando la coerenza dei bilanci e della loro gestione al perseguimento degli obiettivi della politica regionale. L'articolo 2 indica i principi fondamentali su cui si fonda l'ordinamento contabile della Regione.

L'articolo 3, oggetto di ampia riflessione da parte della

Commissione Ristretta che ha valutato contestualmente gli articoli riguardanti il medesimo argomento contenuti nella proposta di legge n. 160 sottoscritta dai componenti dell'Ufficio di Presidenza, assicura l'autonomia finanziaria e contabile del Consiglio regionale. I principi di riferimento di tale disciplina sono contenuti nella Costituzione e nello Statuto, mentre le norme di riferimento sono rappresentate dalla legge n. 853 del 1976 (autonomia contabile e funzionale dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario) e dal decreto legislativo n. 76 del 2000. Definito il quadro di riferimento spetterà, in via esclusiva, al Regolamento interno di amministrazione e contabilità - che verrà approvato immediatamente dopo l'entrata in vigore della legge - disciplinare le modalità di concreto esercizio dell'autonomia finanziaria e contabile del Consiglio regionale. Come detto, l'autonomia contabile, unitamente a quella funzionale, era già stata assicurata ai Consiglieri dalla citata legge 853. Il concetto di autonomia finanziaria, introdotto dal testo in esame, sta ad indicare che, oltre al fondo trasferito dalla Giunta regionale, le entrate del Consiglio regionale possono derivare anche da altre fonti (proventi di attività e vendita di beni, atti di liberalità, corrispettivi di contratti e convenzioni, altri eventuali introiti acquisiti autonomamente). Ovviamente, sul piano contabile, si dà per scontata l'introduzione di un bilancio autonomo del Consiglio regionale le cui modalità di elaborazione e le cui procedure e tempistiche di approvazione saranno definite dalle disposizioni contenute nel Regolamento interno di amministrazione e contabilità: l'orientamento emerso nel corso della discussione è, comunque, quello dell'approvazione da parte del Consiglio regionale, previo passaggio in Commissione. L'articolo prevede che il fabbisogno necessario al funzionamento del Consiglio regionale sia determinato annualmente tenendo conto dei criteri stabiliti dal Documento di Programmazione Economico-Finanziaria Regionale nel quadro delle compatibilità complessive della finanza regionale. L'importo complessivo, riassunto in un'unica somma, del fabbisogno necessario all'Assemblea è trasmesso dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta regionale ai fini dell'iscrizione nel bilancio di previsione della Regione, secondo le modalità e le tempistiche - che dovranno in ogni caso garantire la conclusione dell'iter in anticipo rispetto all'approvazione dello stesso bilancio di previsione - da definire nel citato Regolamento interno. Il fabbisogno del Consiglio regionale costituisce spesa obbligatoria per la Regione: ciò comporta, da un lato, la sua necessità e, dall'altro, la sua eventuale impinguabilità nel corso dell'anno con atto amministrativo della Giunta. Il fabbisogno in questione è iscritto in un'unica unità previsionale di base (Spesa per l'Assemblea legislativa regionale) e viene messo a disposizione del Presidente del Consiglio regionale, in termini di competenza, nel momento dell'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio regionale e, in termini di cassa, sulla base delle intese via via intercorrenti tra Giunta e Consiglio. Il Rendiconto dei risultati finali della gestione del Consiglio viene, poi, allegato al Rendiconto generale della Regione.

*L'articolo 4 individua gli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio della Regione.*

*L'articolo 5 disciplina il contenuto e l'adozione del documento di programmazione economico-finanziaria della Regione, introdotto nell'ordinamento regionale dalla legge regionale 13 dicembre 1999 n. 39, ne definisce i contenuti e provvede ad unificare la disciplina del documento inserendo nel testo quanto disposto dall'articolo 9 bis della legge di programmazione.*

*L'articolo 6 riafferma l'adozione della legge finanziaria e delle leggi collegate, introdotte anch'esse dalla citata legge 39, senza apportare sostanziali modifiche a quanto già previsto in merito ai contenuti delle stesse.*

*L'articolo 7 disciplina il bilancio pluriennale collegandolo alla manovra di finanza regionale delineata dal documento di programmazione economico-finanziaria regionale e ribadendo i principi contenuti dalla precedente normativa. Il bilancio pluriennale non costituisce più allegato al bilancio annuale e può essere rappresentato in un unico documento insieme al bilancio annuale.*

*L'articolo 8 definisce la struttura e il contenuto del bilancio pluriennale indicando la rappresentazione delle poste in esso iscritte in conformità alla nuova classificazione adottata per il bilancio di previsione annuale: in particolare, le spese devono essere rappresentate almeno a livello di aree omogenee di attività.*

*Gli articoli 9, 10, 11 e 12 definiscono la tipologia delle leggi regionali che comportano spese pluriennali in funzione delle cause da cui deriva la pluriennalità delle stesse fissando i criteri di quantificazione delle spese. La disciplina è sostanzialmente invariata rispetto alla precedente salvo la previsione, in relazione alle leggi di spesa per attività ed interventi continuativi o ripetitivi, della possibilità da parte della Regione di dar corso alle procedure e agli adempimenti previsti da tali leggi ancorchè la quantificazione delle stesse sia rinviata alla legge di bilancio.*

*Gli articoli 13, 14 e 15 definiscono la durata dell'esercizio finanziario - riferita all'anno solare - e i termini per la presentazione, nonché l'approvazione del bilancio annuale di previsione, del resto già sanciti dallo Statuto; ribadiscono anche i principi della universalità ed integralità del bilancio.*

*L'articolo 16 indica il contenuto del bilancio di previsione introducendo l'articolazione delle entrate e delle spese in unità previsionali di base determinate con riferimento ad aree omogenee di entrata e di spesa, anche a carattere strumentale. Le unità previsionali di base, i saldi finanziari e la giacenza di cassa iniziale formano oggetto di specifica approvazione da parte del Consiglio regionale, mentre le contabilità speciali, articolate in capitoli sia per l'entrata che per la spesa, sono approvate nel loro complesso.*

*L'articolo 17 prevede l'adozione di un documento tecnico nel quale le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli ai fini della gestione; i capitoli, in cui l'unità previsionale di base è disaggregata, sono distinti in base al carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa. Il documento è presentato al Consiglio regionale unitamente al progetto di bilancio annuale. Sulla base del bilancio approvato dal Consiglio regionale*

*o dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio la Giunta regionale provvede a ripartire in via definitiva le unità previsionali di base in capitoli - la cui numerazione potrà risultare discontinua in relazione a necessità di codificazione meccanografiche - ai fini della gestione e della rendicontazione e ad attribuire ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi.*

*L'articolo 18 conferma i criteri per la quantificazione delle entrate di competenza già fissati nella attuale legge di contabilità regionale.*

*L'articolo 19 disciplina la quantificazione delle spese di competenza sancendo che gli stanziamenti devono essere iscritti nella misura indispensabile per lo svolgimento delle attività e degli interventi. Gli stanziamenti sono determinati in relazione alle esigenze funzionali e agli obiettivi concretamente perseguibili restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale. Nell'articolo sono ribaditi i criteri di quantificazione con riferimento alle spese di funzionamento, ai limiti di impegno, alle spese pluriennali e ai trasferimenti a favore di enti locali ed altri soggetti. L'articolo 20 ribadisce la quantificazione delle previsioni di cassa con riferimento alle unità previsionali di base.*

*Gli articoli 21 e 22 assicurano l'equilibrio di competenza e di cassa, così come già previsto dalla l.r. 42/1977.*

*L'articolo 23 indica la struttura del bilancio annuale.*

*L'articolo 24 prevede la ripartizione dello stato di previsione dell'entrata in titoli, categorie, unità previsionali di base e capitoli ai fini della gestione e rendicontazione.*

*L'articolo 25 prevede la ripartizione dello stato di previsione della spesa in aree omogenee di attività con riguardo alle competenze regionali, in unità previsionali di base ai fini dell'approvazione del Consiglio regionale e in capitoli ai fini della gestione e rendicontazione. La spesa è comunque riclassificata in funzioni obiettivo con riguardo alle politiche regionali. È stabilito il divieto di includere, nella medesima unità previsionale di base, spese correnti, spese in conto capitale e spese per il rimborso di mutui ed altre forme di indebitamento.*

*L'articolo 26 definisce la natura e il contenuto del capitolo di spesa quale unità elementare ai fini della gestione e della rendicontazione; nel medesimo capitolo non possono essere incluse spese relative a funzioni proprie e spese relative a funzioni delegate, spese a destinazione vincolate assegnate dallo Stato e dalla Unione Europea e spese relative a vecchi limiti di impegno, nonché spese relative a nuovi limiti di impegno.*

*Gli articoli 27, 28 e 29 disciplinano i "fondi speciali" destinati alla copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi da perfezionarsi nel corso dell'esercizio o presentati al Consiglio regionale entro la fine dell'esercizio di riferimento e approvati prima del rendiconto di tale esercizio. La quantificazione dei "fondi speciali" è indicata dalla legge finanziaria: essi sono iscritti in apposite unità previsionali di base e ripartiti, in allegato al bilancio, con riferimento alle aree omogenee di attività.*

*L'articolo 30 definisce il quadro riassuntivo del bilancio che riporta il totale delle entrate per titoli e il totale delle*

spese per aree omogenee di attività; ad esso è allegato un prospetto che mette a raffronto le entrate, distinte per unità previsionali di base, derivanti da assegnazioni dello Stato e dell'Unione Europea, con l'indicazione della rispettiva destinazione e le spese, distinte anch'esse in unità previsionali di base, aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette. Al bilancio di previsione sono, inoltre, allegati: l'elenco delle spese obbligatorie e d'ordine, la ripartizione dei fondi speciali, l'elenco delle spese da finanziarsi con mutui ed altre forme di indebitamento, l'elenco delle unità previsionali tra le quali sono consentite variazioni con provvedimento amministrativo, l'elenco delle garanzie fidejussorie principali e sussidiarie prestate dalla Regione, la riclassificazione della spesa per funzioni obiettivo, nonché la riclassificazione per consentire l'unificazione della classificazione anche economica e conseguire la necessaria armonizzazione con il bilancio dello Stato.

Gli articoli 31, 32 e 33 indicano le procedure per l'autorizzazione dell'esercizio provvisorio e per la gestione provvisoria del bilancio coerentemente con le disposizioni di carattere generale vigenti al riguardo nella contabilità pubblica e con le modifiche apportate all'articolo 127 della Costituzione.

L'articolo 34 specificando che le leggi di spesa approvate in regime di esercizio provvisorio che prevedono oneri a carico delle competenze dell'esercizio in corso rinviano la loro copertura finanziaria alla legge di approvazione del bilancio.

L'articolo 35 disciplina l'assestamento del bilancio lasciando invariato quanto già disposto con la l.r. n. 42/1977.

Gli articoli 36, 37 e 38 indicano e disciplinano i provvedimenti - legislativi e amministrativi - mediante i quali si può procedere a variazioni al bilancio stabilendo, altresì, che la Giunta regionale possa delegare alla dirigenza l'adozione dei provvedimenti relativi a variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge, nonché i provvedimenti relativi ai prelevamenti dai fondi di riserva per spese obbligatorie e d'ordine, fondo di riserva per spese impreviste e fondo di riserva di cassa. Le variazioni di bilancio con provvedimento amministrativo sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Gli articoli 39, 40, 41 e 42 disciplinano i fondi di riserva distinguendoli a seconda che occorranza per spese obbligatorie e d'ordine, per spese impreviste e per autorizzazioni di cassa. La natura di ciascun tipo di spesa e le procedure da attuare sono puntualmente stabilite nei rispettivi articoli.

Gli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e 48 regolano la materia dei residui attivi e passivi richiamando i principi generali vigenti al riguardo. All'articolo 44 è prevista la reiscrizione alla competenza del nuovo esercizio per le medesime od analoghe finalità delle somme relative ad economie di spesa su stanziamenti di competenza o in conto residui finanziati con fondi assegnati con vincolo di destinazione. All'articolo 45 è stabilita la conservazione

dei residui passivi nel conto dei residui per non più di due anni, successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato, per le spese correnti e per non più di cinque anni per le spese in conto capitale, dopo di che i residui passivi sono dichiarati perenti. La quantificazione delle unità previsionali di base - iscritta nel bilancio annuale - aventi per oggetto il pagamento dei debiti regionali dichiarati perenti richiesti dai creditori a condizione che il debito non risulti estinto per prescrizione o altre cose è effettuata previa ragionevole e prudente valutazione della natura, dell'oggetto e della scadenza del debito.

Gli articoli 49 e 50 fissano regole per l'iscrizione in bilancio dei fondi statali assegnati alla Regione e per l'utilizzazione di detti fondi nell'esercizio successivo.

L'articolo 51 prevede - come del resto faceva già la l.r. 42/1977 - la facoltà della Regione di concedere mediante legge garanzie fidejussorie, principali o sussidiarie, a favore di enti e altri soggetti.

Gli articoli 52 e 53 normano il saldo finanziario presunto ed il saldo finanziario provvisorio così come già previsto dalla l.r. 42/1977.

L'articolo 54 disciplina, analogamente a quanto già stabilito dalla l.r. 42/1977, i trasferimenti alla competenza di altri esercizi di nuove o maggiori entrate e nuove o maggiori spese di cui si venga a conoscenza ad esercizio chiuso o in periodo dell'anno in cui non è possibile apportare variazioni al bilancio.

L'articolo 55 fissa le procedure per la formazione del bilancio pluriennale, del bilancio annuale di previsione e del rendiconto generale.

Gli articoli 56, 57 e 58 disciplinano l'indebitamento stabilendo norme in merito all'autorizzazione e alla contrazione di mutui od altre forme di indebitamento. La possibilità di ricorrere ad altre fonti di indebitamento oltre i tradizionali mutui e prestiti obbligazionari consente alla Regione di poter ricorrere, nei prossimi esercizi, all'emissione di titoli similari ai prestiti obbligazionari che si stanno diffondendo nel nuovo mercato europeo determinato dall'adozione della moneta unica regionale a cedere o cartolarizzare crediti di qualsiasi natura vantati dalla Regione al fine di ridurre il costo del debito e a contrarre mutui o altre forme di indebitamento, con oneri a carico dello Stato, direttamente sulla base delle relative autorizzazioni stataliconsentendo di ottenere una differenziazione delle fonti di finanziamento, fermo restando l'obiettivo principale di conseguire il minor costo del denaro disponibile sul mercato. È, inoltre, prevista l'autorizzazione alla Giunta.

L'articolo 59 consente la contrazione di anticipazioni per fronteggiare temporanee esigenze di cassa per un importo non eccedente l'ammontare bimestrale delle entrate tributarie in libera disponibilità, come desunte dal bilancio di previsione.

Gli articoli 60, 61, 62 e 63 individuano e definiscono gli stadi dell'entrata: la disciplina analitica dei vari stadi sarà disciplinata dal regolamento attuativo.

L'articolo 64 regola i depositi presso la Tesoreria provinciale e centrale dello Stato alla luce della modifica del sistema di Tesoreria unica apportata dall'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 (legge finanziaria 2001).

L'articolo 65 prevede la registrazione in appositi capitoli delle partite di giro delle somme versate sui conti presso la Tesoreria provinciale e centrale non previste in bilancio in attesa delle necessarie variazioni allo stesso.

Gli articoli 66, 67, 68, 69 e 70 individuano e definiscono gli stadi della spesa, mentre la disciplina analitica è rinviata al successivo regolamento attuativo.

L'articolo 71 stabilisce norme in ordine ai funzionari delegati prevedendo l'apertura di credito presso la Tesoreria regionale a favore degli stessi in luogo dell'anticipazione di fondi prevista dalla l.r. 42/1977; l'autorizzazione all'apertura di credito è di competenza dei direttori generali d'intesa con il direttore generale preposto all'area finanziaria.

L'articolo 72 definisce i compiti del servizio di economato demandando ad apposito regolamento la disciplina di dettaglio.

L'articolo 73 prevede la descrizione dei beni della Regione nell'inventario e nelle relative scritture patrimoniali.

Gli articoli 74, 75, 76, 77 e 78 disciplinano il rendiconto generale, stabilendo che esso comprende il conto del bilancio relativo alla gestione del bilancio e il conto generale del patrimonio relativo alla gestione delle attività e delle passività patrimoniali. Il conto del bilancio espone le risultanze della gestione finanziaria secondo la stessa struttura del bilancio di previsione. La Giunta regionale predispose e trasmette al Consiglio regionale, a fini conoscitivi, un documento tecnico che accompagna e specifica il conto del bilancio con riferimento ai capitoli individuati nel bilancio di previsione. Il conto generale del patrimonio espone la dimostrazione della dinamica patrimoniale dalla consistenza iniziale a quella finale. Sono elencati gli allegati al rendiconto generale tra i quali è compresa la riclassificazione per funzioni obiettivo ed una riclassificazione che consenta l'armonizzazione dei conti con il rendiconto dello Stato. Sono confermati i termini per la presentazione ed approvazione del rendiconto generale, peraltro sanciti dallo Statuto.

Gli articoli 79 e 80 riguardano l'affidamento del servizio di Tesoreria regionale e il controllo sul servizio stesso effettuato dalla ragioneria.

L'articolo 81 prevede il controllo di gestione da attuarsi attraverso un sistema di budget - allo scopo di pervenire alla formulazione di previsioni articolate per centri di responsabilità e di costo - demandandone le modalità operative e organizzative ad apposito regolamento.

Gli articoli 82, 83 e 84 dettano norme in merito ai bilanci degli enti, delle aziende e delle agenzie regionali anche ai fini del consolidamento dei conti pubblici e delle società a partecipazione regionale il cui bilancio è allegato al rendiconto generale della Regione. In particolare, l'articolo 83 prevede che i bilanci degli enti, delle agenzie, delle aziende e degli organismi regionali in qualunque forma costituiti o partecipati siano trasmessi al Consiglio regionale entro il 30 settembre dell'anno al quale si riferiscono.

L'articolo 85 prevede l'abrogazione della l.r. 42/1977 e delle altre norme vigenti in materia.

L'articolo 86 introduce le necessarie norme transitorie

e finali in ordine alla redazione del progetto di bilancio per l'anno finanziario 2002 e del rendiconto generale dell'esercizio 2001, nonché all'applicazione delle disposizioni in merito alla perenzione amministrativa. Viene fissato, poi, il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento per l'emanazione dei regolamenti attuativi, organizzativi e gestionali prevedendo che, nella fase di prima applicazione, essi siano sottoposti, per l'acquisizione di un parere, alla competente Commissione consiliare che dovrà esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta. Infine, è prevista l'attribuzione, con deliberazione della Giunta regionale, ai direttori e ai dirigenti della competenza sugli atti non riservati alla Giunta.

L'articolo 87 specifica che i riferimenti alla l.r. 42/1977 contenuti in leggi e regolamenti o in altri provvedimenti devono intendersi effettuati con riguardo alle disposizioni della nuova legge o dei regolamenti attuativi ivi previsti.

L'articolo 88 dichiara l'urgenza della legge.

Al termine di questa relazione, si sottolinea ancora una volta l'importanza del provvedimento in esame che consente di garantire maggiore trasparenza ed efficienza limitando i bizantinismi presenti all'interno della normativa vigente.

Nell'auspicare che anche il Consiglio voglia pronunciarsi favorevolmente sul testo - già approvato all'unanimità dalla I Commissione - si ritiene opportuno ribadire che lo scopo del provvedimento è quello di conferire snellezza e leggibilità ad una materia particolarmente complessa, nonché quello di perseguire la semplificazione a livello gestionale senza incidere, però, sui diritti dei Consiglieri, in particolare sotto il profilo del controllo. Su quest'ultimo aspetto la Commissione ha convenuto di sottoporre all'approvazione del Consiglio un ordine del giorno allo scopo di richiedere l'istituzione di una struttura consiliare finalizzata a svolgere una funzione di raccolta, analisi ed interpretazione dei dati relativi ai flussi economici e finanziari che la gestione dei bilanci della Regione, degli Enti e delle Aziende dipendenti, nonché delle Società partecipate pone in essere.

### 3. Note agli articoli

#### Note all'articolo 85

- La legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 è pubblicata nel B.U. 9 novembre 1977 n. 45 S.O.
- La legge regionale 16 agosto 1988 n. 41 è pubblicata nel B.U. 31 agosto 1988 n. 35.
- La legge regionale 21 agosto 1991 n. 21 è pubblicata nel B.U. 11 settembre 1991 n. 12 P.I.
- La legge regionale 10 dicembre 1991 n. 38 è pubblicata nel B.U. 27 dicembre 1991 n. 18 P.I.

- 
- *La legge regionale 5 aprile 1994 n. 18 è pubblicata nel B.U. 20 aprile 1994 n. 10 P.I.*
  - *La legge regionale 27 gennaio 1995 n. 6 è pubblicata nel B.U. 1° febbraio 1995 n. 2 P.I.*
  - *La legge regionale 13 dicembre 1999 n. 39 è pubblicata nel B.U. 29 dicembre 1999 n. 20 P.I.*
- *La legge regionale 14 marzo 2002 n. 11 è pubblicata nel B.U. 19 marzo 2002 n. 5 P.I..*
4. Struttura di riferimento:  
*Settore Risorse Finanziarie.*
- 
-